



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)

dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)

dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

dal Ministro della giustizia (CARTABIA)

dal Ministro della difesa (GUERINI)

e dal Ministro dell'istruzione (BIANCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 29 |
| Disegno di legge | » | 72 |
| Testo del decreto-legge | » | 73 |

ONOREVOLI SENATORI. – Di seguito si illustrano i contenuti del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, di cui si richiede la conversione con il presente disegno di legge.

CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

ART. 1. (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

La disposizione rafforza, per il trimestre ottobre-dicembre 2022, le agevolazioni relative alle tariffe elettriche già riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

In particolare, la norma demanda all'ARERA la rideterminazione del bonus sociale elettrico e del gas in modo da contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, degli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate.

La misura si rivolge ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ed in particolare a famiglie con ISEE fino a 12.000 euro (sulla base dell'innalzamento del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.

Il comma 2 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

ART. 2 (Disposizioni relative ai clienti vulnerabili nel settore del gas)

La norma apporta modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000. In particolare, sostituendo il comma 2-bis del citato articolo 22, si introduce il concetto di "cliente vulnerabile" nel settore del gas naturale in modo analogo a quanto previsto per il settore elettrico (decreto legislativo n. 210 del 2021) e anticipando i contenuti della proposta di direttiva sul mercato interno del gas naturale attualmente al vaglio delle istituzioni europee. Si precisa che con la riformulazione del comma 2-bis sembra espungersi la previsione relativa a "l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale". Tuttavia, tale disposizione è già prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 per tutti i clienti finali domestici, di cui i clienti vulnerabili costituiscono un sottoinsieme.

Inoltre, mediante l'aggiunta di un nuovo comma (2-bis.1) al ridetto articolo 22, si prevede che ai clienti vulnerabili sia obbligatoriamente offerta da ciascun venditore una fornitura a condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA e a un prezzo che rifletta il costo effettivo dell'approvvigionamento della materia prima e i costi efficienti del servizio di commercializzazione. Viene, altresì, esplicitato che tali condizioni di tutela siano previste anche per il servizio di fornitura di ultima istanza.

ART. 3 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

La norma dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Si prevede, inoltre, che fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

ART. 4 (Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)



Il **comma 1** dispone l'azzeramento, per il quarto trimestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Il **comma 2** dispone l'azzeramento, per il quarto trimestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il **comma 3** quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

ART. 5 (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Il **comma 1** prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Il **comma 2** estende le disposizioni di cui al comma 1 anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Il comma 2, inoltre, quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 e del presente comma.

Il **comma 3** dispone che ARERA provvede a mantenere per il quarto trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022.

Il **comma 4** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 3.

ART. 6 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La norma al **comma 1** riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese c.d. "energivore", già previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 (per il primo trimestre) e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 (per il secondo trimestre).

Più nel dettaglio, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata



stipulati dall'impresa, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il **comma 2** riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, già previsto dall'articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (per il primo trimestre) e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022 (per il secondo trimestre). Più nel dettaglio, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 e reca la definizione di impresa a forte consumo di gas naturale.

Il **comma 3** riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 per il secondo trimestre. Più nel dettaglio, riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 4** riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale già previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 per il secondo trimestre. Più nel dettaglio, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 5** precisa le modalità di fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (di cui al successivo articolo 4 del decreto-legge n. 21) chiarendo che, ove l'impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, detto



venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. Si affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I **commi 6 e 7**, disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, che sono le medesime previste dagli analoghi contributi riconosciuti per i primi due trimestri.

Il **comma 8** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Il **comma 9** affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 7 (Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La disposizione estende, per il terzo trimestre 2022, il credito di imposta relativo alle spese sostenute per gli acquisti di gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Nel dettaglio, l'articolo 18 del decreto-legge n. 21/2022 ha riconosciuto il citato credito di imposta, sia per il settore agricolo che per quello della pesca, limitatamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 (gennaio, febbraio e marzo). Successivamente, l'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha esteso – limitatamente al solo settore della pesca – il credito di imposta anche alle spese sostenute nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (aprile, maggio e giugno).

Con il presente articolo, stante il perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, si provvede, pertanto, ad estendere per il terzo trimestre, e per entrambi i settori, il credito di imposta già introdotto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21/2022 per gli acquisti di carburante.

ART. 8 (Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

La disposizione, al **comma 1, lett. a)**, prevede, per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti; è stabilita inoltre l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con la **lettera b)** del medesimo comma 1, in linea con la normativa dell'Unione europea, è stabilita, per il periodo in questione, l'applicazione di un'aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. In particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022 e recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua a prevedere il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in linea con gli obiettivi del green deal europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].

Parallelamente, con il **comma 2**, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa



sul c.d. “*gasolio commerciale*” di cui al numero 4-bis della Tabella A, acclusa al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Ciò in quanto l’aliquota sul gasolio usato come carburante, come rideterminata dall’articolo 1, comma 1, lett. a), numero 2), risulta maggiormente favorevole rispetto a quella prevista per il “gasolio commerciale” dal predetto numero 4-bis della Tabella A allegata al TUA.

Occorre anche precisare che l’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all’uso “commerciale” e “non commerciale” di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all’aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l’aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell’uso “commerciale” non sia comunque inferiore al valore che l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell’Italia 403 euro per mille litri al netto dell’arrotondamento).

In sostanza, in presenza di una differenziazione dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all’articolo 24-ter del TUA (“gasolio commerciale”) non può essere applicata un’aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tale contesto, provvedendo il comma 1, lett. a), numero 2) dell’articolo in commento a rideterminare l’aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e, quindi, più favorevole rispetto a quella dell’aliquota di cui beneficiano i predetti soggetti professionali di cui all’articolo 24-ter del TUA, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra “uso commerciale” e uso “non commerciale” del gasolio, così come appunto disposto dal comma 2 in illustrazione, in modo che anche i soggetti di cui al predetto articolo 24-ter possano godere, per il gasolio che impiegano nella loro attività, della riduzione di accisa prevista dal suddetto comma 1, lett. a), numero 2).

Con il **comma 3** è stabilito che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 7 ottobre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lett. a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 20 settembre 2022.

La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lett. a).

Con il **comma 4** è individuata, nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri.

Con il **comma 5** è richiamata l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall’articolo 1, comma 1, lett. a) nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lett. b), prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l’andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l’altro, anche del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza.

Il successivo **comma 6** stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli predisponga specifici modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 3, mentre con il **comma 7** si provvede ad individuare la copertura finanziaria delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell’IVA previste dal comma 1.

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)



La disposizione prevede, al **comma 1**, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri terrestri, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Tale Fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato alla mitigazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti mediante il riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo semestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Inoltre, la disposizione stabilisce che qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Ai fini della ripartizione dei contributi di cui al comma 1, il **comma 2** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adatto entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico del contributo di cui al comma 1, alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Il **comma 3** prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

In particolare, tale fondo è destinato al riconoscimento, in favore degli operatori economici esercenti i richiamati servizi di trasporto di persone su strada, di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Tale contributo è riconosciuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.



Ai fini fiscali, il **comma 4** prevede che i contributi erogati per l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale, effettuato su strada ovvero mediante ferrovia (**comma 1**) e quelli erogati alle aziende che svolgono servizi di trasporto di persone su strada (**comma 3**) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della definizione delle componenti del reddito.

Il **comma 5**, in considerazione del fondo istituito dal comma 6 del presente articolo, si prevede l'abrogazione dei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che hanno previsto un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento di contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

Il **comma 6**, per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento è finalizzato a rinnovare per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, attraverso la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 31 marzo 2022.

La misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa da ultimo fino al 31 marzo 2022 (cfr. DL n. 4/2022 - DL Sostegni-ter), si è rivelata di fondamentale importanza per consentire al settore di fronteggiare le difficoltà economiche.

Il **comma 7** individua nel 31 marzo 2023 il termine entro il quale RFI S.p.A. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il **comma 8** stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevedendo che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

ART. 10 (Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

Il comma 198 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha istituito, presso il MISE, la figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi al fine di sovrintendere, elaborare e verificare l'andamento dei prezzi di beni e servizi. Il successivo comma 199 disciplina l'attività del Garante prezzi.

Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha affiancato a questa struttura, con l'intento di rafforzarne ruolo e funzioni, un'Unità di missione, incardinata presso il Ministero dello sviluppo economico, definendone la composizione e i compiti.

La norma incardina l'Unità di missione presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e disciplina i relativi compiti e funzioni.

Al comma 2 la modifica dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 mira a specificare che il numero di incarichi dirigenziali di prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.

ART. 11 (Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)



La presente disposizione prevede ulteriori interventi per il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica, in linea di continuità con le misure introdotte dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con legge n. 25 del 2022.

Nello specifico, la disposizione in parola, al **comma 1**, proroga al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione "a due vie" sul prezzo dell'energia previsto dal sopra citato articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4/2022.

Con il **comma 2**, la norma *de qua* aggiunge due nuovi commi allo stesso articolo 15-*bis*, il primo dei quali (7-*bis*) chiarisce, in via di interpretazione autentica, che, nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* c.c. che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a un'altra impresa appartenente al medesimo gruppo societario, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e limitatamente all'anno 2022 al comma 7, del ridetto articolo 15-*bis*, rilevano solamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Aggiungendo il comma 7-*ter* all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, la norma chiarisce, inoltre, che, per l'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, ai fini delle disposizioni di cui allo stesso art. 15-*bis*, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022.

La normativa vigente prevede che ARERA possa avvalersi del GSE per attività connesse alla tutela dei consumatori di energia. Il **comma 3** consente di aggiornare il perimetro di tale avvalimento ai nuovi compiti e settori affidati progressivamente ad ARERA dal legislatore.

Il **comma 4** prevede che l'avvalimento delle società controllate dal Gestore dei servizi elettrici Spa, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvenga in assenza di oneri, come attualmente previsto per l'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa.

ART. 12 (Misure fiscali per il welfare aziendale)

La disposizione stabilisce per l'anno 2022 l'incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Tuttavia, l'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha raddoppiato (da 258,23 a 516,46 euro) per il periodo d'imposta 2020 la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti (c.d. fringe benefit). Tale misura è stata confermata, anche per l'anno 2021, dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 41/2021. Con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro.

CAPO II MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

ART. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

La norma introduce misure a sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità in atto. In particolare al **comma 1**, si prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva secondo la normativa di settore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.



Al **comma 2** si prevede che in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

Al **comma 3** si disciplina la possibilità per le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, di chiedere un'anticipazione delle somme a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

Il **comma 4** Per gli interventi del comma 1 si prevede l'integrazione della dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori".

Il **comma 5** individua la copertura.

ART. 14 (Rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato)

Lo stato dei servizi idrici nel Mezzogiorno è fortemente deficitario sotto il profilo organizzativo e gestionale (oltre che infrastrutturale). Dall'attività di monitoraggio stabilmente svolta dall'Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente sullo stato del riordino degli assetti locali del settore emergono le criticità evidenziate nella Relazione 29 dicembre 2020, 607/2020/I/IDR, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, assume evidenza la necessità di una urgente azione di riforma complessiva volta al rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato (di seguito SII), soprattutto in considerazione del permanere di situazioni di mancato affidamento del servizio in alcune aree del Paese (per Molise e Calabria, nonché per la parte maggioritaria degli ambiti territoriali di Campania e Sicilia), nonché a superare perduranti carenze riscontrate in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato, che contribuiscono – insieme ad altri elementi – ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso ai servizi idrici tra aree del Paese (c.d. *Water Service Divide*), e che rilevano anche ai fini dell'applicazione degli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, da rivolgere alle realtà svantaggiate del Paese (tra cui i due principali strumenti del Next Generation EU, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)).

Peraltro, lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inviato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, evidenzia come "*nel Mezzogiorno l'insufficiente presenza di gestori industriali e l'ampia quota di gestione in economia traccia un quadro del comparto idrico molto frammentato e complesso (...)*". Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione.

La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (*Water Service Divide*) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. In coerenza con tale obiettivo, la presenza di un ente di governo dell'ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di affidamento del servizio ad un gestore integrato costituiranno condizione necessaria per l'allocazione delle risorse del PNRR e per l'efficace implementazione degli interventi selezionati.

La disposizione in questione è volta, dunque, ad introdurre strumenti che superino i pur rilevanti profili meramente formali, per giungere a configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative. Nello specifico, la disposizione in parola mira a rafforzare la garanzia delle tempistiche di affidamento e della qualità dei programmi, fondandosi su una soluzione strutturale e complessiva, ulteriore rispetto al modello del commissariamento.

Nell'ottica di accelerare i percorsi da intraprendere o in itinere a livello locale, la disposizione in questione prevede un termine perentorio entro cui gli enti di governo dell'ambito perfezionino i processi di affidamento del servizio idrico integrato (SII), o – in caso di inerzia dei citati enti di governo – dai Presidenti delle pertinenti regioni (**commi 1 e 2**). Tale disposizione contempla la



previsione volta a consentire ai soggetti territoriali sopra richiamati di potersi avvalere del supporto tecnico in termini organizzativi e di know-how specifico (anche per i profili normativi e regolatori) di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali (**comma 3**).

La disposizione *de quo*, inoltre, dispone che, decorsi i termini perentori previsti, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali in cui non sia stato ancora affidato il servizio idrico integrato in osservanza dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione del SII, possa essere svolta (**comma 4**), per un arco temporale di quattro anni, comunque rinnovabile (per un periodo, quindi, potenzialmente sovrapponibile a quello di attuazione del PNRR), dal soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3. Il superamento della fase transitoria potrebbe poi avvenire attraverso un nuovo affidamento deliberato dagli enti di governo dell'ambito entro i sei mesi dalla scadenza della fase transitoria. In mancanza di determinazioni dei citati soggetti competenti, il meccanismo dovrebbe essere reiterato per un ulteriore arco temporale, di pari durata al primo.

La disposizione stabilisce che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della fase transitoria, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale (**comma 6**), precisando al **comma 7** che ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni).

ART. 15 (Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

La norma, novellando il codice della protezione civile, prevede che la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale possa intervenire, in relazione al rischio da deficit idrico, anche in via preventiva, qualora lo scenario emergenziale sia prevedibile sulla base delle informazioni e dei dati climatologici rilevati dagli Organi preposti alla tutela del rischio.

CAPO III REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

ART. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti locali)

Il **comma 1** incrementa il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge "energia", n. 17/2022 da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, ripartendolo tra comuni, città metropolitane e province.

Il **comma 2** individua gli oneri e reca la copertura finanziaria del comma 1.

Il **comma 3** destina le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 per favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno.

Il **comma 4** prevede per il solo anno 2022 il differimento al 30 settembre 2022 del termine per la rendicontazione degli "obiettivi di servizio" per il sociale, di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 178 del 2020, monitorato da SOSE.

Il **comma 5** è volto ad assicurare il raggiungimento del target PNRR del 33% dei bambini cui è garantito il servizio di asilo-nido. In particolare, con riferimento al monitoraggio delle risorse finalizzate a garantire i Lep (correlati alle funzioni dei comuni), le risorse stesse sono veicolate tramite il fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016. Tale norma prevede il recupero delle risorse se non destinate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o Lep per i servizi sociali e per il trasporto degli alunni con disabilità. Diversamente, per gli asili nido la norma non prevede tale recupero nel caso non vengano rispettati gli obiettivi. Pertanto, tale disposizione intende garantire omogeneità e l'effettività del raggiungimento dell'obiettivo di servizio



anche per il nido, stabilito pari al 33% della popolazione 3- 36 mesi entro il 2027 (peraltro anche in sede di PNRR).

Il **comma 6** fissa al 28 febbraio 2023, in deroga al termine previsto, la presentazione della delibera, da parte dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana, per la rimodulazione del piano di riequilibrio degli Enti locali in dissesto.

Il **comma 7, lettera a)**, estende a dodici mesi il termine, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, entro il quale i Comuni che beneficiano delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale devono mettere a bando l'acquisizione di proposte progettuali. La **lettera b)** consente ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (innalzando la soglia attualmente fissata in 5.000 abitanti) l'impiego delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale per l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica.

Il **comma 8** consente ai segretari comunali e provinciali di assumere la titolarità delle sedi situate nelle isole minori (in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta), anche se corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino ad un massimo di 10.000 abitanti e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Il **comma 9** prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo (Federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva, anche dilettantistiche, etc.) sono utilizzate dal "Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi", di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 289 del 2002 e dal Fondo speciale costituito presso l'Istituto del credito sportivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957.

ART. 17 (Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016 al fine di prorogare dal 2022 al 2023 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma centro Italia, del rimborso della quota capitale annuale relativa alle anticipazioni di liquidità ricevute dalle regioni in difficoltà nei pagamenti dei debiti scaduti, ai sensi degli articoli 2 e 3, lett. a) e b) del decreto-legge n. 35/2013. La **lettera b)** differisce, dal 2023 al 2024 il termine a decorrere dal quale le regioni del sisma centro Italia riprenderanno a versare in quote annuali costanti le rate sospese.

La **lettera c)** estende all'anno 2023 la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 44, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016 in base al quale gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

Il **comma 2** prevede che gli enti i quali non intendano avvalersi della sospensione di cui al comma 3, per l'anno 2023, debbano darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri e individua la copertura finanziaria del comma 1.

Il **comma 4** dispone che per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, della regione Emilia Romagna, sia autorizzata la spesa di euro di 1 milione per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 26,3 milioni per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Il **comma 5** prevede che per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, della regione Lombardia sia autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati



dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia.

Il comma 6 stabilisce che ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, sia autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022.

Il comma 7 dispone, infine, che per completare la ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Soggetto responsabile della ricostruzione sia autorizzato a rimodulare, entro il limite massimo del 20 per cento, i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, qualora gli aumenti dei prezzi delle materie prime, certificati dalle rilevazioni semestrali effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano superiori all'8 per cento.

ART. 18 (Accelerazione delle procedure di ripiano per superamento tetto di spesa per dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

Il comma 1 modifica le norme concernenti il ripiano da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. Il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, definisce l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e ne determina l'entità del ripiano a livello regionale. Con riferimento alle suddette annualità, in deroga al procedimento previsto dal precedente comma 9 ultimo periodo, tutte le regioni e province autonome, con proprio provvedimento, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, sono chiamate a definire l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, sulla base di apposite linee guida adottate dal ministero della salute entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto adottato ai sensi del comma 8. Conseguentemente, la norma prevede che le regioni e province autonome effettuino le iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 delle relative somme. Dispone, altresì, che le regioni e le province autonome medesime producano la documentazione a supporto delle iscrizioni effettuate sui bilanci all'atto delle verifiche effettuate da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005. Precisa inoltre che le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali.

Infine, la disposizione prevede, analogamente a quanto già stabilito dall'ordinamento vigente per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti siano compensati dalle stesse regioni e province autonome, anche mediante i propri enti del servizio sanitario, fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine, le regioni e le province autonome trasmettono annualmente apposita relazione al Ministero della salute attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Il comma 2 introduce un termine certo per l'adozione da parte dell'AIFA della determinazione relativa alla quota a carico di ciascuna azienda farmaceutica da erogare alle regioni in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. **Il comma 3** prevede, che le regioni e le province autonome trasmettano annualmente una relazione ad AIFA riguardante la compensazione dei debiti per acquisti di farmaci nei confronti delle Aziende farmaceutiche che sono inadempienti rispetto all'erogazione delle quote di ripiano.

ART. 19 (Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)



La norma in esame interviene con talune integrazioni all'articolo 27, del decreto legislativo n. 98 del 2011, rispettivamente al comma 5-ter e al comma 7, finalizzate a risolvere, anche per l'anno 2022, l'annosa questione relativa alla individuazione delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali.

Come noto, infatti, l'attuazione del vigente regime ha incontrato nel tempo oggettive difficoltà applicative anche di natura procedimentale.

Nel merito, la proposta in esame, quanto alla modifica del comma 5-ter, prevede, al pari di quanto già previsto per il 2021, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali. L'intervento ha il merito di agevolare il percorso finalizzato alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatorio delle regioni e delle province autonome.

Le integrazioni del comma 7, al fine di garantire tempestivamente alle regioni la ripartizione delle risorse, destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale, sono finalizzate a prorogare anche per l'anno 2022, la possibilità di ricorrere ai criteri di riparto già utilizzati per l'anno 2021.

Da ultimo, si inserisce un periodo al comma 7, volto a prevedere che, limitatamente all'anno 2022, nel caso in cui non si raggiunga l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lett. b) venga adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lett. d) venga adottato entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, si fissa al 31 dicembre 2022 la data per adottare il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dal secondo periodo dello stesso comma 7.

CAPO IV MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA

ART. 20 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

La disposizione, al **comma 1**, intende rafforzare, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento. In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

Il **comma 2** individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 21 (Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

La disposizione contiene misure volte a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, anticipa al 1° novembre 2022 il pagamento del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021, pari allo 0,2%.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, un incremento transitorio, di due punti percentuali, della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni che dovrebbe operare dal 1° gennaio 2023, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro; qualora sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque



attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Detto incremento è poi scomputato dal trattamento pensionistico complessivo di riferimento ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022. La norma precisa che l'incremento così ottenuto non concorre a determinare, per il 2022, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Il **comma 2** reca la quantificazione degli oneri e individua la copertura finanziaria del comma 1.

ART. 22 (Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

La disposizione di cui al **comma 1** consente il pagamento dell'indennità dei 200 euro previsti dall'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 anche in favore di coloro che nell'arco del periodo considerato dal citato articolo 31 non sono stati beneficiari, per almeno una mensilità, dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto, pur avendo una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 2.692 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non hanno potuto percepire lo sgravio di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, poiché interessati da eventi con integrale copertura di contributi figurativi da parte di INPS. L'indennità è corrisposta nel mese di ottobre 2022 dai datori di lavoro.

Il **comma 2** inserisce nel novero dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50 del 2022:

- a) i pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
- b) i dottorandi e gli assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
- c) i collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.

Il comma 3 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

ART. 23 (Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

La dotazione del Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti è incrementato di 100 milioni di euro.

Il Fondo, come noto, è stato istituito dall'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" con una dotazione finanziaria iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare il riconoscimento di un'indennità una tantum, per l'anno 2022, ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Possono beneficiare dell'indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

ART. 24 (Iniziative multilaterali in materia di salute)

I **commi da 1 a 3** recano disposizioni concernenti le iniziative multilaterali in materia di salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze sostiene da diversi anni le iniziative di cooperazione multilaterale per il finanziamento della salute globale.

Con lo scoppio della pandemia da COVID-19, la cooperazione sulla tutela della salute globale si è ulteriormente rafforzata. Durante la presidenza italiana del G20 nel 2021 l'Italia ha assunto una indiscussa *leadership* in questo settore, ponendo l'accento sulla necessità di garantire equità nella distribuzione di vaccini, test e medicinali contro il COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo e di lavorare per garantire adeguati finanziamenti per la prevenzione e preparazione e risposta (PPR) alle



future pandemie, creando una Task Force di cooperazione tra ministri delle finanze e della salute del G20.

Nel 2022, l'Italia ha rinnovato il proprio impegno su queste tematiche, da una parte guidando la creazione di un *Financial Intermediary Fund* (FIF) presso la Banca Mondiale dedicato alla PPR pandemica, per il quale intende essere uno dei principali contributori, e dall'altra promettendo nuove risorse per la lotta al COVID-19. Lo sforzo finanziario complessivo ammonta a 200 milioni di euro, per i quali l'Italia si è impegnata nel corso del *Second Global Covid-19 Summit* del 12 maggio 2022. Al fine di mantenere la leadership e la credibilità internazionale è necessario dar seguito a tale impegno.

Per quanto riguarda il FIF, il cui lancio avverrà il 9 settembre p.v., il contributo specifico è stato individuato nei 100 milioni di euro promessi nel corso della Ministeriale Finanze G20 del 15-16 luglio 2022: l'Italia diventerebbe così il secondo principale governo donatore dopo gli USA. Il FIF permetterà di destinare finanziamenti mirati alle organizzazioni internazionali nel corso di diversi anni, coprendo le lacune emerse nei fabbisogni finanziari dei programmi di preparazione alle pandemie.

Per quanto riguarda invece la lotta al COVID-19, i programmi sanitari nei Paesi in Via di Sviluppo richiederanno ancora ingenti risorse da parte della comunità internazionale. A tal fine, nel corso del già menzionato Summit del 12 maggio 2022, l'Italia ha rinnovato il sostegno all'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), l'iniziativa guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che riunisce i principali attori della Salute Globale per promuovere lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo per tutti i Paesi del mondo ai farmaci, alle terapie, agli strumenti di diagnostica e ai vaccini contro la COVID-19. L'ACT-A rappresenta ancora oggi l'unico strumento di accesso per molti Paesi alle contromisure sanitarie.

L'Italia ha sinora contribuito all'ACT-A con circa 470 milioni di dollari, per la maggior parte destinati alla COVAX AMC (*COVID-19 Vaccines Global Access Advance Market Commitment*), il fondo gestito dalla GAVI Alliance che contribuisce all'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 per 92 Paesi a medio e basso reddito, e che ha consentito a tali Paesi di ricevere più di 1,4 miliardi di dosi. Al fine di rinnovare il sostegno alla COVAX AMC, si intende destinare alla GAVI Alliance la parte rimanente dell'annuncio del 12 maggio, corrispondente a 100 milioni di euro. I contributi oggetto del presente articolo potranno essere contabilizzati come Aiuti Pubblici allo Sviluppo, ai sensi della definizione del Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE-DAC).

Premesso quanto sopra, i commi da 1 a 3, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituiscono un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alla partecipazione italiana al *Financial Intermediary Fund* per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022 e al contrasto alla pandemia del COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), per dell'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il *COVAX Advance Market Commitment*.

ART. 25 (Bonus psicologi)

L'articolo prevede l'incremento delle risorse previste dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021, destinate all'erogazione, in favore di soggetti con ISEE non superiore a 50.000, di contributi al sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

ART. 26 (Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'art. 44 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50)



L'articolo in esame novella, al comma 1, lettera a) la disciplina in materia di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea, innalzando da 7.000 unità a 15.000 unità le disponibilità di accoglienza diffusa - lettera a) punto 1) - e dotando il Ministero dell'interno delle relative risorse - lettera a) punto 2). Le integrazioni alle misure di accoglienza sono scaturite dal confronto sviluppato con i Comuni e con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno durante le consuete attività di monitoraggio, integrato delle attività di accoglienza attivate per i profughi provenienti dall'Ucraina, ove è emersa la disponibilità di ulteriori 10.000 posti di accoglienza nel Sistema di Accoglienza Integrata (SAI), immediatamente attivabili ma privi della necessaria copertura finanziaria. Trattandosi di posti resisi disponibili in occasione del più recente bando esperito dal Ministero dell'Interno e dai Comuni, risultano muniti di tutti i requisiti di idoneità previsti dalle normative vigenti. Attesa l'efficacia riscontrata del modello SAI e la diffusione territoriale, che favorisce l'integrazione delle persone accolte nelle comunità locali, una parte delle risorse aggiuntive destinate all'incremento della capacità della cosiddetta 'accoglienza diffusa' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, viene riconvertita all'ulteriore incremento dei posti SAI già disposta con il precedente articolo 5-*quater* del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, anche in considerazione delle analoghe finalità che caratterizzano le due forme di accoglienza.

La lettera b) del comma 1 introduce un criterio di flessibilità nella gestione dei posti attivati nei centri di cui agli articoli 9 (centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno) e 11 (strutture temporanee appositamente allestite) del decreto legislativo 142 del 2015 e nel Sistema di Accoglienza Integrata (SAI), gestite dal Ministero dell'Interno e dai Comuni, finalizzato a consentire un più razionale impiego delle risorse disponibili, assicurando la priorità nell'accesso ai profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

ART. 27 (Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

La norma dispone il rifinanziamento di 101 milioni il fondo destinato alla erogazione del bonus finalizzato all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.

ART. 28 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)

La disposizione mira a garantire la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 208/2021 nei territori dei comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti e, conseguentemente, garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi da parte della popolazione residente nelle predette aree.

Conformemente con tale finalità, la norma destina una quota fino a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati, da riattivare nelle suddette zone.

La disposizione prevede, inoltre, un limite massimo di spesa per predetti interventi di carattere strutturale pari all'ottanta per cento dei costi sostenuti e comunque non oltre l'importo di diecimila euro.

Quanto all'individuazione delle modalità operative e delle procedure per l'attuazione del predetto intervento, esse sono rimesse ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Inoltre, il comma 3 prevede una misura volta a far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva via satellite da parte dei singoli utenti. In tal senso si prevede uno specifico innalzamento fino ad un importo di euro 50 del contributo precedentemente previsto per l'acquisto



di apparecchi integranti un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

CAPO V DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

ART. 29 (Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)

La norma interviene modificando il comma 8 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo che, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compensi aziendali di cui al programma autorizzato con decisione della Commissione europea, i proventi dell'attività liquidatoria svolta dall'amministrazione straordinaria dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, ai sensi del successivo comma 9.

Con riferimento al programma dell'amministrazione straordinaria, occorre evidenziare che la relativa formulazione deriva dalla decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha valutato il piano industriale predisposto dai commissari.

La norma è volta a consentire alla gestione commissariale di poter far fronte, comunque entro e non oltre l'anno corrente, ai costi di completamento della procedura liquidatoria, nonché agli oneri di gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria e all'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Infatti, in virtù di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, attualmente in vigore, una volta completato il programma, i commissari straordinari devono versare tutto l'attivo all'Erario, in forza dei crediti vantati dallo Stato. In particolare, si fa riferimento al finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, e a quello concesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrambi con grado prededucibile antergato, nonché all'ordine di recupero del finanziamento di euro 900 milioni precedentemente erogato e ritenuto quale aiuto di Stato illegittimo.

Tale versamento non permetterebbe di far fronte, come detto, ai costi di completamento della procedura liquidatoria, nonché agli oneri di gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria e all'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Pertanto, la norma è finalizzata a consentire all'amministrazione straordinaria di sostenere, fino al 31 dicembre 2022, gli oneri di funzionamento della procedura, quali gli stipendi del personale residuo, gli oneri di struttura e, in genere, i costi funzionali alla gestione della liquidazione.

In particolare, è opportuno evidenziare la necessità di sostenere il costo del contributo addizionale, connesso alla fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché a fronte delle diverse previsioni in ordine alla sorte dei rapporti di lavoro, e nella prospettiva della progressiva cessione dei compensi e dell'impegno dei cessionari al possibile assorbimento di lavoratori nel tempo, occorre tener conto del personale che l'amministrazione straordinaria manterrà alle proprie dipendenze, con eventuale gestione della manutenzione addestrativa e riqualificazione, accedendo agli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente.



Le modifiche in parola consentono quindi all'amministrazione straordinaria di poter gestire la posizione dei lavoratori, sostenendone i relativi costi diretti e indiretti.

A ciò va aggiunta inoltre la necessità per la gestione commissariale di poter gestire i costi per la prosecuzione e il completamento del rimborso dei biglietti, *voucher* e titoli analoghi attraverso i vari canali del settore, obbligo che deriva sia da disposizioni di legge, sia dalla decisione assunta dalla Commissione europea in merito alla discontinuità delle operazioni di cessione.

ART. 30 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

La disposizione, al comma 1, prevede un intervento dello Stato, per il tramite di INVITALIA, nell'industria siderurgica, inserendosi nella cornice normativa di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-ter del decreto-legge n. 142/2019. La consistenza della crisi che sta interessando le catene di approvvigionamento energetico, unitamente alla estrema volatilità del prezzo del gas rischiano tuttavia di minarne l'evoluzione nel tempo, richiedendo, pertanto, un affinamento del richiamato quadro normativo.

Per tale ragione, con la norma si autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro.

Il comma 2 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

ART. 31 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 sulla Società 3-i)

La disposizione reca alcune modifiche necessarie ed urgenti all'articolo 28 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, tali modifiche appaiono necessarie al fine di consentire e favorire la celere costituzione e, soprattutto, la messa in esercizio della società 3-i entro il 31 dicembre 2022, imprescindibile al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1.

A tal fine, la norma precisa che il capitale sociale di 45 milioni di euro, fissato nella norma primaria, è da intendersi come capitale sociale iniziale, ferma restando la possibilità di aumenti di capitale futuri per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci. Conseguentemente, anche al fine di preservare i meccanismi e gli equilibri di funzionamento previsti nello Statuto, si precisa che ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65% del capitale sociale.

Infine, si precisa che i soci potranno trasferire alla Società anche i contratti e i rapporti attivi e passivi necessari all'assolvimenti dei compiti della newco, così chiarendo meglio la portata onnicomprensiva del riferimento ad "ogni altra pertinenza" contenuta nella vigente e disposizione e ponendo rimedio ad un refuso ivi contenuto.

ART 32 (Aree di interesse strategico nazionale)

La presente norma introduce la possibilità di istituire con apposito DPCM aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi in settori di rilevanza strategica, precisamente individuati con riferimento ai settori appartenenti alle catene del valore strategiche per decisione della Commissione Europea e che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro, rispetto ai quali possa operare una disciplina di semplificazione e accelerazione procedimentale per l'attuazione.

La norma stabilisce che l'istituzione avvenga con DPCM e che lo stesso DPCM motivi la strategicità dell'investimento e accerti la presenza delle concrete condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto, oltre alla localizzazione geografica dell'investimento.

Al fine di realizzare i suddetti investimenti è altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal



Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale.

Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, che agisca nel rispetto delle prescrizioni del DPCM e del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-ter, decreto legislativo 152 del 2006, come introdotto con il presente decreto-legge.

Sono poi previste procedure acceleratorie per l'attuazione degli interventi tra cui l'applicazione dell'introducendo articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che si intende introdurre con altra apposita norma.

La norma ha carattere ordinamentale e programmatico, atteso che si limita a disciplinare il procedimento di possibile istituzione di aree di interesse strategico nazionale, ove consentire l'applicazione di norme di semplificazione e accelerazione procedimentale utili a favorire eventuali futuri piani di investimento, la cui concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione.

Fermo restando che i futuri DPCM saranno ordinariamente sottoposti alle necessarie verifiche degli organi di controllo, la norma, stante il carattere programmatico e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

ART 33 (Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

La norma si pone quale norma di semplificazione nel procedimento di istituzione dell'aree di interesse strategico nazionale.

In particolare, stabilisce un unico procedimento autorizzatorio di rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'investimento in aree di rilevanza strategica, pari o superiori a 400 milioni di euro, individuate con apposito DPCM ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto-legge. Tale provvedimento unico regionale comprende la verifica per il rilascio di VIA e VAS e tutti i titoli abilitativi, anche di competenza statale, delle amministrazioni regionali e locali, ivi comprese le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti, che si dovessero rendere necessarie, con il dimezzamento dei relativi termini e il rilascio appunto nell'ambito di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

Nel caso in cui siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato, l'Amministrazione precedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi convocata in modalità sincrona per le consultazioni transfrontaliere, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio o di dissenso, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione precedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione.

In particolare, con riguardo alla figura dell'esperto previsto al comma 12 per la partecipazione alla conferenza di servizi decisoria, questi è da intendersi quale rappresentante dell'amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell'amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d'ufficio senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che la partecipazione a tale attività non comporta l'attribuzione di alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o altro compenso comunque denominato.

ART. 34 (Revisione prezzi Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina)



La disposizione al **comma 1** incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinando una quota pari a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e gli ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Si precisa che le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al precedente periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria della norma.

La disposizione di cui al **comma 3** è volta a modificare l'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”.

In particolare, con riferimento alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, a cui sono affidate le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, si prevede che ne siano membri la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Inoltre, vengono delineati alcuni tratti della disciplina dell'amministrazione della Fondazione stessa. La disposizione stabilisce infatti che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione.

All'interno del consiglio di amministrazione può essere istituito un comitato di gestione, composto da membri appartenenti allo stesso consiglio di amministrazione; la disciplina della composizione e delle funzioni del comitato di gestione è rimessa allo statuto.

La disposizione prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da quattordici membri. Di questi, sette sono nominati, d'intesa, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente; sei sono nominati, d'intesa, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; uno, con funzioni di amministratore delegato, viene invece nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Inoltre, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge, i membri della Fondazione provvedano all'adeguamento dello statuto della Fondazione alla nuova disciplina, su proposta dell'amministratore delegato, nominato ai sensi della nuova disciplina.

Al fine di garantire l'operatività della Fondazione nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della nuova disciplina e l'adeguamento dello statuto nonché la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, il nuovo comma 5 del modificato articolo 2 stabilisce che per tale periodo ogni funzione della Fondazione sia svolta dall'amministratore delegato, nominato ai sensi della nuova disciplina.

Infine, il comma 6 del citato articolo 2 conferma la previsione già vigente secondo cui dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 4**, invece, è volta a modificare l'articolo 16 (“*Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari*”) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

In particolare, al comma 3-bis del citato articolo, vengono inseriti tra gli interventi ivi disciplinati quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné (TN).

Il termine entro cui assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi relativi all'impianto di pattinaggio in questione viene stabilito nel 31 dicembre 2025; di conseguenza l'amministratore



delegato della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16), viene nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con riferimento non solo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo ma anche a quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda esclusivamente questi ultimi interventi, relativi all'impianto di pattinaggio di velocità e oggetto della presente modifica normativa, si prevede inoltre un coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, nel cui territorio si colloca la predetta infrastruttura. La specifica previsione è diretta a consentire che la realizzazione degli interventi sia effettuata assicurando la compatibilità dei medesimi con l'assetto statutario delle competenze riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ART 35 (Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

La disposizione interviene a supporto del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR. A tal fine, si prevede al **comma 1**, lettera **a**) il finanziamento a sostegno dei contratti di sviluppo; il 50 per cento delle risorse stanziare sarà destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al **comma 1**, lettera **b**) si statuisce l'incremento della dotazione finanziaria del fondo IPCEI, uno dei principali strumenti di sostegno all'innovazione nell'ambito della politica industriale europea.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria della norma.

ART. 36 (Fondo Unico Nazionale Turismo)

La norma reca alcune disposizioni urgenti in materia di investimenti inerenti al comparto del turismo, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, la norma prevede risorse in un'ottica programmatica avente ad oggetto investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed opere strategiche per l'incremento ed il potenziamento dell'offerta turistica nazionale contribuendo, in tal modo, alla ripresa e allo sviluppo del comparto turistico-alberghiero e del relativo indotto commerciale, già duramente colpiti dagli effetti negativi dovuti alla pandemia.

Il **comma 1** incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le risorse del Fondo di conto capitale sono finalizzate alla realizzazione di investimenti volti ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto interministeriale 9 marzo 2022 n. 3462, come sostituito dall'articolo unico del decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 8426, per la realizzazione degli interventi del Fondo di conto capitale, il Ministro del turismo adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all'80% delle risorse del fondo, stabilendo un' apposita quota da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La quota residua delle risorse del fondo di parte capitale è ripartita e assegnata al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con atto di indirizzo del Ministro del turismo 14 giugno 2022 n. 7618, è stato specificato che le risorse finanziarie da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono pari all'80% del fondo e, quindi, la quota residua del medesimo fondo, pari al 20%, è ripartita e assegnata al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con



le modalità di cui al comma 369 del medesimo articolo 1, mediante l'adozione di un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma è finalizzata ad incrementare il finanziamento relativo a tali ultimi interventi, al fine di accelerarne la realizzazione mediante la destinazione di adeguate risorse a tal fine.

Il **comma 2** incrementa di 16.958.333 di euro, per l'anno 2023, e di 12.700.000 di euro, per l'anno 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le risorse del Fondo di parte corrente sono finalizzate alla realizzazione e razionalizzazione di interventi, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tesi ad ottimizzare l'attrattività e la promozione turistica sul territorio nazionale e a sostenere gli operatori del settore attenuando gli effetti di situazioni di crisi, ivi compresa quella legata alla pandemia da covid-19, rilanciando le attività dei comparti turistici e garantendo i relativi livelli occupazionali.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 9 marzo 2022 n. 3462, una quota delle risorse del Fondo, pari ad un ammontare non inferiore all'80%, è destinata al perseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2, del medesimo decreto interministeriale, la quota residua delle risorse del fondo di parte corrente è destinata ad interventi oggetto di uno o più decreti di riparto e di assegnazione del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con atto di indirizzo del Ministro del turismo 14 giugno 2022 n. 7619, è stato specificato che le risorse finanziarie da riservare all'attuazione degli indirizzi programmatici sono pari all'80% del fondo; conseguentemente, la quota residua del medesimo fondo, pari al 20%, è ripartita e assegnata, uno o più decreti di riparto e di assegnazione del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 37 (Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

A fronte dell'incremento delle minacce nello spazio cibernetico occorre dotare il Paese di un sistema diversificato di strumenti in ambito cyber, che includano non solo il profilo della resilienza di reti e sistemi (affidata dal D.L. n. 82/2021 all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e del law enforcement (di competenza delle Forze di polizia), ma anche la capacità di contrasto e risposta a fronte di minacce da parte di soggetti ostili.

L'intervento normativo è volto in particolare a prevedere la possibilità per le Agenzie di intelligence di porre in essere interventi di difesa proattiva a fronte di attacchi informatici che possano mettere a rischio interessi nazionali e che non siano fronteggiabili con gli strumenti attualmente previsti dall'ordinamento, nel rispetto delle prerogative dell'Amministrazione della difesa e dell'interno. In particolare, la proposta normativa interviene sul decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, introducendo un apposito articolo, il 7-ter, in tema di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico.

L'intervento, in particolare, rimette alla potestà del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 124/2007, la definizione delle disposizioni per l'adozione delle predette misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, nelle situazioni di crisi o di emergenza, a fronte di minacce che possano coinvolgere aspetti di sicurezza nazionale e che non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Tali disposizioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri previa acquisizione del parere del COPASIR e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 124/2007.

Il provvedimento presidenziale dovrà disciplinare anche il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure da autorizzare, prevedendo un bilanciamento rispetto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti. Tali misure potranno essere autorizzate, nel rispetto dei



principi di necessità e proporzionalità, sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisi e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 124/2007 (vita, integrità fisica, personalità individuale, libertà personale, libertà morale, salute, incolumità di una o più persone).

La norma nel demandare all'AISE e all'AISI l'attuazione delle misure intelligence di contrasto, conferma anche in tale ambito il ruolo di coordinamento del DIS ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d-bis) della legge n. 124/2007.

Viene poi previsto che il Presidente del Consiglio informi delle misure di intelligence di contrasto il Comitato parlamentare con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124/2007, che prevede un'informativa entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni.

Anche nei casi in cui per l'attuazione delle misure intelligence di contrasto in ambito cibernetico ci si avvalga della cooperazione delle Forze armate, come per le operazioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174/2015, viene confermata l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124/2007, laddove emerga la necessità di ricorrere alle speciali cause di giustificazione ivi previste, nonché viene adeguato il richiamo alle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 19 della legge n. 145 del 2016.

Completa l'intervento normativo la previsione di una relazione del COPASIR alle Camere, trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della normativa in questione, sull'efficacia delle norme contenute nel presente intervento, in analogia a quanto già previsto per le misure di intelligence di contrasto condotte con la cooperazione delle Forze speciali della Difesa ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 174/2015.

L'intervento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione delle misure ivi previste trova copertura negli stanziamenti assegnati agli Organismi di informazione per la sicurezza ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 124/2007.

CAPO VI Istruzione e Università

ART 38 (Norme in materia di istruzione)

Il presente articolo, **al comma 1**, introduce alcune modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, **la lettera a)**, relativa al comma 4, reca le seguenti modifiche:

al punto 1) il secondo periodo viene soppresso;

al punto 2) viene aggiunto, in fine, un periodo che prevede, per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, un elemento retributivo una *tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 5 e secondo le modalità ivi previste;

al punto 3) vengono apportate mere modifiche formali di coordinamento testuale.

Inoltre, la misura introduce, **alla lettera b)**, i commi 4-bis e 4-ter al medesimo articolo 16-ter.

Il comma 4-bis dispone che i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva, a seguito del superamento consecutivo di tre percorsi formativi, possono accedere alla qualifica di docente esperto e, conseguentemente, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* che si aggiunge al trattamento stipendiale in godimento il cui importo è pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, l'accesso alla qualifica di docente esperto è ammesso per un contingente di docenti non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a permanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica di docente esperto. Alla contrattazione collettiva sono rimessi i criteri in base ai quali si selezionano i



docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto mentre le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto al comma 9 del citato articolo 16-ter. Si disciplina l'ipotesi il detto regolamento non venga emanato per l'anno scolastico 2023/2024. Sono definiti i criteri di valutazione e selezione nelle more dell'aggiornamento contrattuale. Inoltre, viene previsto che ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

Il nuovo comma 4-ter prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto siano soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del Fondo per l'incentivo alla formazione che è riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire ad un contingente di massimo 32 mila unità di docenti esperti. Infine, la **lettera c)** modifica il comma 5 dell'articolo 16-ter specificando che la dotazione del Fondo per l'incentivo alla formazione viene utilizzata anche per il riconoscimento del beneficio economico di cui al nuovo comma 4-bis.

ART. 39 (Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, recante “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”, al fine dell'immediato aumento dei posti letto per studenti universitari, ha previsto un intervento a breve termine, consistente nella revisione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di “Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari”, in aderenza alle esigenze che emergono dall'evoluzione della disciplina sui contratti pubblici e dalla necessità di rendere tempestivamente disponibili le strutture ricettive. L'obiettivo finale della misura è quello di addivenire alla creazione e assegnazione di 7.500 posti alloggio aggiuntivi entro il 2022. In attuazione della citata Riforma 1.7, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha innalzato dal 50 al 75 per cento la quota massima di cofinanziamento erogata dal Ministero dell'università e della ricerca e sulla base della novella legislativa è stato emanato un bando di finanziamento per un importo complessivo di 467 milioni di euro, dei quali 300 a valere sulle risorse del PNRR. Al fine di agevolare il rispetto del target temporale previsto dal PNRR, di per sé molto breve e pertanto di difficile conseguimento, si è ritenuto necessario prevedere un canale collaterale e più celere di impiego delle risorse a tal fine stanziato dal PNRR. Tale previsione è stata approvata in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in legge 29 giugno 2022, n. 79. Tuttavia, al fine di venire incontro alle indicazioni avanzate da parte della Commissione europea, si è ritenuto che la disciplina da ultimo citata dovesse essere riconfigurata come parte integrante del testo della legge 14 novembre 2000, n. 338, in luogo della precedente qualificazione in termini di norma derogatoria alla medesima legge, armonizzandone le procedure attuative con quelle previste, a regime, dalla medesima legge, benché – in ragione delle tempistiche ristrette e del target quantitativo particolarmente impegnativo – con una semplificazione procedurale, rispetto alla composizione della commissione e alla fase istruttoria preordinata all'adozione del decreto. Per tale ragione, l'articolo in oggetto costituisce una rielaborazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-*vicies quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. La disposizione, nel dettaglio, prescrive la possibilità che, attraverso un nuovo bando emanato dal Ministero dell'università e della ricerca, le risorse del PNRR originariamente stanziato mediante bandi emanati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, vengano destinate all'acquisizione, da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché da parte di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari. La disponibilità degli immobili da adibire a residenze per studenti universitari può essere acquisita mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili. Le risorse possono, altresì, essere utilizzate per finanziare



interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla già citata comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo. Il comma, infine, sottrae gli acquisti così effettuati all'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale subordina, con alcune esclusioni, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART.40 (Edilizia penitenziaria)

Le modifiche normative sono finalizzate a supportare, attraverso la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all'indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, il problema del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all'indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, tra cui quelle sanitarie.

In particolare, l'intervento di cui al **comma 1**, novellando l'articolo 53-bis, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, intende operare una assimilazione tra procedure per la realizzazione degli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, attraverso la semplificazione delle stesse attuata con lo strumento della conferenza di servizi; la disposizione di cui al **comma 2** sostituendo il comma 1-bis, dell'articolo 52 del succitato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, introduce una procedura ulteriormente accelerata per singole opere edilizie di particolare rilievo, attraverso una estensione delle disposizioni dettate in relazione agli interventi per le opere strategiche delle Forze armate.

ART. 41 (Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

La norma è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare, nell'immediato, la crisi energetica che sta attraversando il nostro Paese a seguito del conflitto Russia-Ucraina e che ricade negativamente sulle utenze delle amministrazioni pubbliche, oltre che il superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'adeguamento delle attrezzature informatiche necessarie a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno, l'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 42 (Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

In base alle previsioni del **comma 1**, i soggetti tenuti al pagamento del contributo straordinario contro il "caro bollette" di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti di cui al comma 5 del richiamato articolo 37 siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.

In particolare, nelle predette ipotesi gli stessi soggetti non possono beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per omesso versamento prevista dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ancorché i versamenti avvengano con un ritardo non superiore a novanta giorni, né delle ulteriori riduzioni previste per i casi di regolarizzazione spontanea della violazione dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



Inoltre, decorse le date del 31 agosto 2022, per il pagamento dell'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il pagamento del saldo, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica nella misura del sessanta per cento.

Con il **comma 2** viene disposto che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche attraverso l'utilizzo delle banche dati, realizzino piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

In deroga all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dal giorno della loro entrata in vigore.

ART 43 (Disposizioni finanziarie)

La norma reca disposizioni finanziarie.

ART 44 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Titolo I**Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e prodotti energetici impiegati come carburanti****Articolo 1****(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)**

La misura estende al quarto trimestre 2022 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

In relazione ai prezzi previsti per il IV trimestre (per l'elettricità, considerando un PUN di riferimento pari a 350 euro/MWh), ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 12.000 euro di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il IV trimestre 2022, stimato in 2.420 milioni di euro (complessivamente tra i due settori).

Ai relativi oneri si provvede, per 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse già disponibili nel bilancio della CSEA e, per i restanti 1.280 milioni di euro per l'anno 2022, che saranno trasferiti alla CSEA entro il 31 dicembre 2022 al fine di integrare le relative disponibilità, ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 2**(Disposizioni relative ai clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)**

La norma individua la platea dei clienti vulnerabili (sino ad oggi non disciplinata) ricomprendendovi, tra l'altro i clienti che percepiscono il bonus di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La norma prevede, altresì, che ai clienti vulnerabili sia obbligatoriamente offerta da ciascun venditore una fornitura a condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA e a un prezzo che rifletta il costo effettivo dell'approvvigionamento della materia prima e i costi efficienti del servizio di commercializzazione.

La norma, quindi, non amplia la platea dei soggetti che percepiscono il bonus.

Ciò premesso, la disposizione non comporta oneri in quanto incide sulle modalità di offerta e di partecipazione ai mercati delle imprese fornitrici e rafforza i diritti delle categorie di consumatori più fragili per condizioni di reddito, salute, posizione geografica ed età anagrafica.

Articolo 3**(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas)**

La disposizione ha carattere ordinamentale. Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 4
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

A causa dei forti aumenti del PUN medio annuo 2022 rispetto a quanto previsto in occasione della analoga misura in atto per il III trimestre 2022, gli oneri derivante dalla misura per il IV trimestre sono stimati più bassi di quanto previsto dal DL 80/2022 per il terzo trimestre. In particolare:

- l'onere derivante dal comma 1 per il IV trimestre è quantificato in 480 milioni di euro;
- l'onere derivante dal comma 2 per il IV trimestre è quantificato in 620 milioni di euro, per complessivi 1.100 milioni di euro.

| Comma (oggetto) | Settore | trimestre | Importo (mln euro) |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| 1 (riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici) | Elettricità | IV trim. 22 | 480 |
| 2 (riduzione oneri generali per altri clienti non domestici) | Elettricità | IV trim. 22 | 620 |
| TOTALE | Elettricità | IV trim. 22 | 1.100 |

A tali oneri, pari a complessivi 1.100 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 5
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Il **comma 1** proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre-dicembre 2022), indipendentemente dallo scaglione di consumo. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 30,10% sul totale annuo in termini di consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (728,59 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 765,02 milioni di euro nel quarto trimestre 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.



A tali consumi viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 798,72 milioni di euro nel 2022.

Il **comma 2** prevede che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel periodo ottobre – dicembre 2022 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “Contratto servizio energia”.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, fornito da Assopetroli, pari a 0,969 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 13.000 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 13.650 milioni di euro. Assopetroli stima che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di “contratti servizio energia” e pertanto la relativa spesa risulta pari a 177,45 milioni di €. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo ottobre – dicembre 2022, **si stimano effetti finanziari negativi per l'anno 2022 di – 8,65 milioni di euro.**

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il **comma 3** dispone che ARERA provvede a mantenere per il IV trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel III trimestre 2022. È ricompresa in tale disposizione la conferma dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG_{2C} per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un valore negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il IV trimestre 2022 – che comprendono i consumi di riscaldamento non presenti nel III trimestre dell'anno – l'onere di tale misura è quantificato in 1.820 milioni di euro per l'anno 2022. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 6

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione prevede, al **comma 1**, che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, a condizione che i costi



per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022 - calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica - ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal predetto comma, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel III trimestre 2022, pari a circa 4,147 miliardi di euro (4,147 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*237 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, valutati in 1.036,88 milioni di euro.**

La disposizione prevede, al **comma 2**, che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2020. Tale consumo risulta pari a circa 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a circa 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel terzo trimestre 2022, di 4,28 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 91 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, **valutati in 1.070,36 milioni di euro.**

La disposizione prevede, al **comma 3**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un credito d'imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli



eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili al predetto comma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel III trimestre 2022 di circa 6,636 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il terzo trimestre del 2022, pari a 237 euro/MWh (6,636 miliardi di euro=28 milioni di MWh*237 euro/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 15 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa (6,636 miliardi di euro), si stimano **effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, valutati in 995,4 milioni di euro.**

La norma prevede, inoltre, al **comma 4**, che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel terzo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel terzo trimestre dell'anno è generalmente simile a quello del trimestre precedente), si stima un consumo nel predetto trimestre di circa 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel terzo trimestre 2022, di 1,082 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 91 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, valutati in 270,60 milioni di euro.**

La norma prevede, al **comma 6**, che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile



dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede, inoltre, al **comma 7**, che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il **comma 8** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, **valutati in complessivi 3.373,24 milioni di euro**, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il **comma 9**, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella:

| | Anno 2022 |
|---------------|------------------|
| Commi 1 | 1.036,88 |
| Comma 2 | 1.070,36 |
| Comma 3 | 995,4 |
| Comma 4 | 270,60 |
| TOTALE | 3.373,24 |

In milioni di euro

Articolo 7

(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La presente disposizione intende estendere, per il terzo trimestre 2022, il credito di imposta relativo alle spese sostenute per gli acquisti di gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Nel dettaglio, l'articolo 18 del decreto-legge n. 21/2022 ha riconosciuto il citato credito di imposta, sia per il settore agricolo che per quello della pesca, limitatamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 (gennaio, febbraio e marzo), per un onere complessivo stimato in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022. Successivamente, l'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha esteso – limitatamente al solo settore della pesca – il credito di imposta anche alle spese sostenute nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (aprile, maggio e giugno), per un onere complessivo stimato in 23 milioni di euro per l'anno 2022. Con il presente articolo, stante il perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, si provvede pertanto ad estendere per il terzo trimestre, e per entrambi i settori, il credito di imposta già introdotto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21/2022 per gli acquisti di carburante. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

| | | Importo contributo |
|-------------|---|--------------------|
| | Spesa per acquisto carburanti nel terzo trimestre 2022 | 20% |
| Agricoltori | 848.046.591 | 169.609.318 |

In euro



Tabella 2

| | | Importo contribuito |
|------------------|---|---------------------|
| | Spesa per acquisto carburanti nel terzo trimestre 2022 | 20% |
| Veicoli da pesca | 124.000.000 | 24.800.000 |

In euro

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 194,41 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 8

(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

La disposizione, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo, e, alla lettera b) del medesimo comma, stabilisce che l'IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Inoltre, la disposizione, al comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che non trova applicazione l'aliquota di accisa sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise - TUA), per il periodo di vigenza dal 22 agosto al 20 settembre 2022 in cui si applicano le riduzioni della medesima disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 22 agosto - 20 settembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa



pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

| | 2022 | 2023 | 2024 | Dal 2025 |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| Accisa | -893,67 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | -134,28 | 0 | 0 | 0 |
| IIDD | 0,00 | 86,77 | -37,19 | 0 |
| IRAP | 0,00 | 20,97 | -9,63 | 0 |
| Crediti autotrasportatori | 0,00 | 100,60 | 0 | 0 |
| Totale | -1.027,95 | 208,34 | -46,82 | 0,00 |

Importi in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1 lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di giugno 2022, che risulta pari a 1,904 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 1,8133 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 30 giorni, pari a 88.606.518 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 30 giorni. Tale consumo è pari a 59.454.974 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 47.563.979 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 86,25 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 30 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a **14,66 milioni di euro**.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce la sanzione per gli inadempimenti previsti dal decreto-legge in esame. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che



prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell' articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli predisponga specifici modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui al comma 3.

Infine il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in **1.042,61** milioni di euro per l'anno 2022 e in **46,82 milioni** di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

Relativamente alla quantificazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, si rappresenta che il servizio di trasporto pubblico locale e regionale effettuato su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e bifuel, 3.607 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi. Dall'analisi dell'andamento dei prezzi dei carburanti utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale si stima che, da gennaio ad aprile 2022, si sia registrato un incremento medio, rispetto allo stesso periodo del biennio precedente, di circa il 34%

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio con l'evidenza dell'incremento % di prezzo medio, pesato in funzione del numero di mezzi a gasolio e metano, per il primo quadrimestre dell'anno 2022.

| gennaio | febbraio | marzo | aprile | Media |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 22% | 27% | 48% | 38% | 33,75% |



Dall'analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 "Costi per materie prime" del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresi, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile stimabile in circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri.

| Stima fatturato annuo del settore TPL | Stima costo per materie prime annuo (Hp.10% del fatturato) | Stima costo carburanti annuo (Hp.60% del costo materie prime) | Stima costo carburanti mensile (Hp.60% del costo materie prime) |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 10.000.000.000 € | 1.000.000.000 € | 600.000.000 € | 50.000.000 € |

Inoltre, confrontando il secondo quadrimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo quadrimestre dell'anno precedente si registra un incremento del costo del carburante, al netto dell'iva, di 0,30 €/lt.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.

| Anno | Mese | Prezzo | IVA | Accisa | Netto | Netto Iva | | |
|------|--------|----------|--------|--------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 2022 | Agosto | 2.034,16 | 366,82 | 478,4 | 1.188,94 | 1.667,34 | | €/lt |
| 2022 | Luglio | 2.034,16 | 366,82 | 478,4 | 1.188,94 | 1.667,34 | | |
| 2022 | Giugno | 2.034,16 | 366,82 | 478,4 | 1.188,94 | 1.667,34 | | |
| 2022 | Maggio | 1.851,27 | 333,83 | 478,4 | 1.039,04 | 1.517,44 | | |
| | | Totale | | | 4.605,86 | 6.519,46 | 1.629,87 | 1,63 |
| | | | | | 1.151,47 | | | |
| 2021 | Agosto | 1.654,17 | 298,29 | 728,4 | 627,48 | 1.355,88 | | |
| 2021 | Luglio | 1.650,96 | 297,72 | 728,4 | 624,84 | 1.353,24 | | |
| 2021 | Giugno | 1.613,63 | 290,98 | 728,4 | 594,25 | 1.322,65 | | |
| 2021 | Maggio | 1.590,33 | 286,78 | 728,4 | 575,15 | 1.303,55 | | |
| | | Totale | | | 2.421,72 | 5.335,32 | 1.333,83 | 1,33 |
| | | | | | Incremento medio €/lt | | 0,30 | |

Stimando un consumo medio mensile di circa 53,6 milioni di litri di carburante e un incremento medio del prezzo del carburante nel periodo maggio/agosto 2022, rispetto al medesimo periodo 2021, pari a 0,30 euro, si stima un maggior costo complessivo di circa 64,3 milioni di euro relativamente al quadrimestre maggio-agosto 2022.



Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.

| Consumo medio mensile | LT |
|-----------------------------------|----------------------|
| Trasporto su strada e ferroviario | 43.600.000,00 |
| Trasporto marittimo lacuale | 10.000.000,00 |
| Totale | 53.600.000,00 |
| | |
| Incremento medio maggio-agosto | 0,30 |
| Maggior costo maggio-agosto | 64.320.000,00 |

Pertanto, lo stanziamento di 40 milioni di euro copre il 62.2 % del maggior costo complessivo.

Il **comma 2** prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Tale fondo è destinato al riconoscimento, in favore degli operatori economici esercenti i richiamati servizi di trasporto di persone su strada, di un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Tale contributo è riconosciuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 4** prevede che i contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al **comma 5**, si prevede l'abrogazione dei commi 6-bis e 6 - ter dell'articolo 3 del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che hanno previsto un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento di contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI. Trattasi di abrogazione necessaria in ragione dell'istituzione, ad opera del comma 4, di un Fondo avente la medesima finalità.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa.



Ad oggi, il settore del trasporto ferroviario delle merci risulta ancora in difficoltà, a causa del notevole incremento del costo dell'energia necessaria per la trazione, dovuta anche alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Specificamente, secondo i dati forniti dalle maggiori associazioni di categoria, il costo energia elettrica da trazione Ferroviaria in KWh nel I trimestre 2022 ha registrato un aumento del +210% vs I° trimestre 2021 e del + 244% vs valori del 2020. Tale incremento determina un impatto del rincaro sulle IF merci (ipotesi di valori costanti I trimestre 2022) di +40/50 Mil.€ di extracosto sull'intero comparto e di +2,5Mil.€ di extracosto per IF medie dimensioni (300.000 tr*km/mese).

Lo stanziamento è finalizzato a rinnovare per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, attraverso la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 31 marzo 2022.

Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa da ultimo fino al 31 marzo 2022 (cfr. DL n. 4/2022 – DL Sostegni-ter), ha permesso durante tutto il periodo di vigenza di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per consentire al settore di affrontare le difficoltà economiche derivanti dagli effetti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 prima e successivamente dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Difatti, dai dati acquisiti dal gestore dell'infrastruttura, risulta che il 50% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell'ART per i servizi ferroviari merci, è stimabile mediamente in 4,1 milioni di euro su base mensile. Nella tabella seguente si riporta il dato relativo al 50% del costo della componente B del pedaggio nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022.

| 2° trimestre 2022 | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Valori in mln € | | | | |
| | <i>Aprile</i> | <i>Maggio</i> | <i>Giugno</i> | Valore medio |
| | 50% | 50% | 50% | |
| MERCI | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |

Relativamente ai mesi da luglio a dicembre 2022 si stima un costo in linea con il trimestre aprile-giugno.

Al riguardo, la riduzione del 50% della componente B del pedaggio, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, è stimabile mediamente in 4,1 milioni di euro su base mensile.



Nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il costo complessivo per la riduzione del 50% della componente B del pedaggio al settore ferroviario delle merci è di complessivi 37 milioni di euro. Pertanto, le risorse stanziare, pari a 15 milioni di euro, consentono di coprire il 40% di detto costo complessivo. In considerazione di ciò le risorse stanziare consentirebbero uno sconto di circa il 20% della componente B.

Il **comma 7** prevede che entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

Il **comma 8** stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevedendo che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede, quanto ad euro 1 milione, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al di cui al comma 5 e quanto a 69 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 recante disposizioni finanziarie.

Articolo 10

(Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, declinando la collocazione dell'Unità di missione già istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione.

Il comma 2 prevede che il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è innalzato di una unità. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Gestore dei servizi energetici)

La norma in oggetto proroga sino al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.



La norma chiarisce, altresì, che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies c.c. che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a un'altra impresa appartenente al medesimo gruppo societario, ai fini dell'applicazione citato articolo 15-bis, rilevano solamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Le attività che si richiedono di svolgere al GSE verranno effettuate con le risorse già disponibili.

Il gettito ricavabile, in linea con quanto già stabilito dal citato art. 15-bis, sarà versato in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portato a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

Articolo 12

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

La disposizione prevede per l'anno 2022 l'incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La legislazione vigente prevede, per detti benefit, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sono state effettuate elaborazioni sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020 relativamente a tutti i lavoratori che fruiscono dei benefit in esame (circa 3 milioni di soggetti) ed è stato calcolato l'ammontare degli stessi innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione. Ne è risultato un maggior ammontare di benefit in esenzione di circa 287,8 milioni di euro. Tale importo assorbe anche l'estensione dell'esenzione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientrano sempre entro il limite di 600 euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -86,3 milioni di euro, e di -5,0 e -1,9 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stima il seguente andamento finanziario:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|------|------|------|
| IRPEF | -86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Addizionale regionale | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Addizionale comunale | 0,0 | -2,5 | 0,6 | 0,0 |
| Totale | -86,3 | -7,5 | 0,6 | 0,0 |

Milioni di euro

CAPO II

Misure urgenti relative all'emergenza idrica

Articolo 13

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

La norma, al comma 1, consente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle



imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Al comma 2 si prevede che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

Il comma 3 dispone che le regioni, nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

A tal fine, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 14

(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

La norma prevede un termine perentorio entro cui gli enti di governo dell'ambito perfezionano i processi di affidamento del servizio idrico integrato, o – in caso di inerzia dei citati enti di governo – dai Presidenti delle pertinenti Regioni (comma 2).

Tale disposizione è accompagnata dalla previsione volta ad assicurare ai soggetti territoriali sopra richiamati il supporto tecnico in termini organizzativi e di know-how specifico (anche per i profili normativi e regolatori) di un soggetto societario a controllo interamente pubblico.

Il comma 4 prevede che qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. La disposizione *de quo*, inoltre, prevede che, decorsi i termini perentori previsti, la gestione del SII venga svolta, per un arco temporale di quattro anni, comunque rinnovabile (per un periodo, quindi, potenzialmente sovrapponibile a quello di attuazione del PNRR), da un soggetto societario a controllo pubblico.

Il comma 5 prevede che il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 15**(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)**

La norma, finalizzata a prevedere la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per deficit idrico anche preventivamente – ove ne ricorrano le condizioni - sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse necessarie per gli interventi saranno stanziati con l'adozione della deliberazione dello stato di emergenza, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

CAPO III**Regioni ed enti territoriali****Articolo 16****(Misure straordinarie in favore degli enti locali)**

Il **comma 1** è finalizzato ad incrementare le risorse recate dai precedenti decreti-legge n. 17/2022 e n. 50/2022 in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia. Comporta un maggior onere per l'anno 2022 pari a 400 milioni di euro, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il **comma 3**, finalizzato a destinare le risorse già stanziati a legislazione vigente per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per l'anno 2022 (decreto Ministero interno 10 giugno 2022), non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Il **comma 4** non determina effetti finanziari, limitandosi a rinviare il termine della rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale, di cui al Dpcm del 1 settembre 2021, dal 30 maggio al 30 settembre 2022.

Parimenti, il **comma 5** non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto volto a garantire omogeneità e l'effettività del raggiungimento dell'obiettivo di servizio anche per il nido, stabilito pari al 33% della popolazione 3- 36 mesi entro il 2027.

Il **comma 6** concerne il termine entro cui i comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis - possono presentare la preventiva delibera in deroga al termine ordinariamente previsto. Non determina effetti finanziari.

Il **comma 7**, intervenendo sull'articolo 6-quater del decreto-legge n. 91/2017 concernente "Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale", con specifico riferimento al c.d. "Fondo di progettazione", ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 8** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo



di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

Commi 1-3 Il comma 1 prevede per le Regioni colpite dal sisma 2016 il prolungamento al 2023 della sospensione dall'obbligo di rimborsare le quote capitale delle anticipazioni della liquidità di cui al DL 35/2013, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.

L'onere previsto è quantificato in 5,2 milioni di euro per il 2023 (comma 3), corrispondente ai maggiori interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Commi 4-6 Prevedono disposizioni per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare il comma 4, a favore del Presidente della Regione Emilia Romagna, autorizza la spesa di:

- euro 1 milione per l'anno 2022, euro 20 milioni per l'anno 2023 e euro 26,3 milioni per l'anno 2024 per la ricostruzione di beni privati vincolati;
- euro 1 milione per l'anno 2023 e euro 9 milioni per l'anno 2024 riservati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022;
- euro 8 milioni per l'anno 2023 e euro 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Il **comma 5**, a favore del Presidente della Regione Lombardia, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia.

Il **comma 6**, a favore del Presidente della Regione Veneto, autorizza la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.

Agli oneri relativi ai commi 4, 5 e 6, pari complessivamente a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, 39 milioni di euro per l'anno 2023 e 53,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Il **comma 7**, in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di consentire la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizza il soggetto responsabile a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come



certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le compensazioni vengono attuate nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata.

Articolo 18

(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

La disposizione interviene sulle norme concernenti il ripiano da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, al fine di velocizzare le relative procedure. Infatti, si dispone che con riferimento alle suddette annualità, di seguito al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, che definisce l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e ne determina l'entità del ripiano a livello regionale, tutte le regioni e province autonome sono tenute ad adottare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, un proprio provvedimento che definisce l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale.

Dispone, quindi, che le aziende fornitrici eseguano i pagamenti in favore delle regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei predetti provvedimenti regionali. Conseguentemente, le regioni e province autonome possono effettuare le iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 delle somme ricevute. Si dispone, altresì, che in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, le regioni e le province autonome medesime producano la documentazione a supporto delle iscrizioni effettuate.

Infine, la disposizione prevede, analogamente a quanto già stabilito dall'ordinamento vigente per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti, siano compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Trattandosi di norme di natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari.

Articolo 19

(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

La disposizione prevede anche per il 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il procedimento del riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale. Nel concreto, infatti, assumere, come termine di riferimento, cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dalla versione attuale del comma 5, in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi



pro capite per singolo macro livello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell'algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall'articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma). Anche per quanto attiene alle modifiche al comma 7, la norma non determina alcun incremento di spesa, in quanto intende esclusivamente prevedere anche per il 2022 i criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, utilizzati per l'anno 2021.

CAPO IV

Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

Articolo 20

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Comma 1. La disposizione intende rafforzare, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8 per cento. In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2,0%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Utilizzando le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), dalla disposizione in esame per gli anni 2022 e 2023 derivano gli effetti finanziari rappresentati nella tabella seguente, in relazione ai differenti saldi di finanza pubblica.

| | SNF | | | (valori in mln di euro) FABBISOGNO | | | INDEBITAMENTO NETTO | | |
|-------------------------------|---------|--------|------|---------------------------------------|--------|------|---------------------|-------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Minori entrate contributive | | | | -1.181,4 | -526,6 | | -1.654,0 | -54,0 | |
| Maggiore spesa | 1.181,4 | 526,6 | | | | | | | |
| Effetto fiscale indotto | 348,6 | 139,4 | | 348,6 | 139,4 | | 488,0 | 0,0 | |
| Effetto sul saldo complessivo | -832,8 | -387,2 | 0,0 | -832,8 | -387,2 | 0,0 | -1.166,0 | -54,0 | 0,0 |

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.



Articolo 21**(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)**

Comma 1. La disposizione in esame prevede, in via eccezionale, due tipologie di interventi in favore dei pensionati per contrastare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2022:

- a) l'anticipo al 2022 del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2021 (foi nt) risultato a consuntivo 1,9% in luogo di 1,7%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2022. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,2 punti percentuali per l'intero anno 2022 vengano riconosciuti nell'anno 2022 anziché a gennaio 2023, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto dal riconoscimento di quanto previsto dalla presente lettera deriva un maggiore onere per l'anno 2022 e un corrispondente minore onere per l'anno 2023;
- b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Dalla disposizione, tenuto conto delle pensioni interessate e della relativa distribuzione per fasce di importo del complessivo trattamento pensionistico derivano i seguenti effetti finanziari analiticamente esposti in relazione alle tipologie di intervento e ai relativi effetti indotti.



valori in mln di euro; (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| a) | Anticipo nel 2022 del conguaglio (0,2%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2021 | | |
| | | 2022 | 2023 |
| | al lordo fisco | -585 | 585 |
| | effetti fiscali indotti | 169 | -169 |
| | effetto complessivo | -416 | 416 |
| Incremento in via transitoria per mensilità ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022 di 2 punti percentuali trattamento pensionistico mensile secondo quanto previsto da comma 478 legge n. 160/2019 - limitato a trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro mensili | | | |
| b) | | 2022 | 2023 |
| | al lordo fisco | -1.380 | 0 |
| | effetti fiscali indotti | 349 | 0 |
| | effetto complessivo | -1.031 | 0 |
| a+b) | | 2022 | 2023 |
| | al lordo fisco | -1.965 | 585 |
| | effetti fiscali indotti | 518 | -169 |
| | effetto complessivo | -1.447 | 416 |

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 22

(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Comma 1. La disposizione permette il pagamento dell'indennità dei 200 euro previsti dall'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, anche in favore dei soggetti che pur rispettando tutte le condizioni previste non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi coperti integralmente e figurativamente dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto. L'indennità è corrisposta nel mese di ottobre 2022 dai datori di lavoro e conguagliato nello stesso mese. Da un esame degli archivi amministrativi si stimano circa 40 mila soggetti, pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 2

lettera a) La disposizione intende estendere l'indennità una tantum di 200 euro di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 anche ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022; la disposizione riguarderebbe 50.000 soggetti con maggiore onere per l'anno 2022 valutato in 10 milioni di euro.

lettera b) La disposizione consente ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca di beneficiare a domanda del bonus dei 200 euro a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Inoltre, non devono essere pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza e il reddito non deve superare i 35 mila euro per l'anno 2021. Il numero dei lavoratori interessati è di 56.000 circa con un maggior onere di 11,2 milioni di euro per l'anno 2022.



lettera c) La disposizione inserisce nel novero dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022, anche la categoria dei collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla formulazione originaria della normativa recata dal decreto-legge in corso di conversione.

Per stimare la platea dei possibili beneficiari della misura, è possibile fare riferimento a coloro i quali hanno richiesto e ottenuto l'indennità ai collaboratori sportivi istituita, per il mese di marzo 2020, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 2020, n. 18 e poi prorogata, con norme posteriori, per le altre successive mensilità per le quali lo svolgimento dell'attività sportiva è stato inibito dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 ('Indennità Covid').

I collaboratori sportivi beneficiari della Indennità Covid per almeno una mensilità sono 195.179. Da una verifica svolta congiuntamente tra Inps e Sport e Salute S.p.a. emerge che, di questi ultimi, circa 47.000 persone potrebbero ricevere (direttamente dall'Inps) il bonus una tantum di 200 euro, ad altro titolo, in quanto rientranti in una delle altre fattispecie (artt. 31, 32 e 33 del DL 50/2022) previste dalla normativa emergenziale.

Pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari effettuata con la presente norma riguarderà circa 148.000 soggetti (195.000-47.000), con un fabbisogno di euro 30 milioni.

Comma 3. La disposizione prevede la copertura finanziaria dell'articolo.

Agli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, valutati in complessivi **21,2** milioni di euro per il 2022, si provvede, al fine di garantire la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per **30,3** milioni di euro per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2, lettera c) del presente articolo, pari a complessivi 38 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 23

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

All'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" - è stato istituito il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Tale importo costituisce il limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

La norma rinvia ad un decreto attuativo la disciplina delle modalità e dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di cui trattasi.

Possono beneficiare dell'indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103



Allo scopo di individuare l'importo dell'indennità e il numero di beneficiari è stata predisposta una rilevazione sugli archivi dell'Inps riguardante gli iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti e Professionisti esclusivi della Gestione Separata assumendo quali variabili di rilevazione quelle alla base dei requisiti inclusa la regolarità contributiva richiesta.

In proposito si precisa che:

- riguardo al reddito è stato considerato quello imponibile ai fini contributivi,
- relativamente ai CDCM, poiché i dati a disposizione dell'Inps sono relativi ad un reddito convenzionale è stato assunto che tutti possano essere beneficiari di indennità,
- per quanto riguarda i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, sono stati stimati pari a 530.000 i soggetti con reddito non superiore a 35.000 euro sulla base di informazioni fornite della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dalla rilevazione così impostata, sono stati previsti circa 3,3 milioni di soggetti così distribuiti:

- 1) 430 mila Coltivatori diretti, mezzadri e Coloni (CDCM),
- 2) 954 mila Artigiani,
- 3) 1.081 mila Commercianti,
- 4) 290 mila Professionisti esclusivi iscritti alla Gestione Separata,
- 5) 530 mila Professionisti iscritti alle Casse di previdenza,

Poiché il requisito richiesto è riferito ai redditi complessivi imponibili ai fini fiscali (in alcuni casi maggiori ai redditi imponibili ai fini contributi considerati in questa sede) la platea viene ridotta per tener conto di coloro che presenteranno un reddito complessivo superiore a 35.000 euro.

La riduzione ipotizzata del 10% (ad eccezione dei CDCM) è stimata sulla base di elementi informativi forniti dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.

Di seguito la tabella riepilogativa delle platee interessate:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Cdcm | 430.000 |
| Artigiani | 859.000 |
| Commercianti | 973.000 |
| Professionisti esclusivi | 261.000 |
| Casse professionali | 477.000 |
| Totale | 3.000.000 |

Ne consegue che se si intende erogare l'indennità nella misura di 200 euro pro capite, l'onere finanziario stimato su 3,0 milioni di lavoratori autonomi sarà pari a 600,0 milioni di euro per l'anno 2022 di cui 95,6 milioni di euro per le Casse di previdenza.

La disposizione implementa, pertanto, l'autorizzazione di spesa in esame di 100 milioni di euro, rispetto ai 500 milioni inizialmente previsti.

Ne derivano, pertanto, maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 24

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

Il Ministero dell'economia e delle finanze sostiene da diversi anni le iniziative di cooperazione multilaterale per il finanziamento della salute globale.

Con lo scoppio della pandemia da COVID-19, la cooperazione sulla tutela della salute globale si è ulteriormente rafforzata. Durante la presidenza italiana del G20 nel 2021 l'Italia ha assunto una



indiscussa leadership in questo settore, ponendo l'accento sulla necessità di garantire equità nella distribuzione di vaccini, test e medicinali contro il COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo e di lavorare per garantire adeguati finanziamenti per la prevenzione e preparazione e risposta (PPR) alle future pandemie, creando una Task Force di cooperazione tra ministri delle finanze e della salute del G20.

Nel 2022, l'Italia ha rinnovato il proprio impegno su queste tematiche, da una parte guidando la creazione di un Financial Intermediary Fund (FIF) presso la Banca Mondiale dedicato alla PPR pandemica, per il quale intende essere uno dei principali contributori, e dall'altra promettendo nuove risorse per la lotta al Covid-19. Lo sforzo finanziario complessivo ammonta a 200 milioni di euro, per i quali l'Italia si è impegnata nel corso del Second Global Covid-19 Summit del 12 maggio 2022. Al fine di mantenere la leadership e la credibilità internazionale è necessario dar seguito a tale impegno.

Per quanto riguarda il FIF, il cui lancio avverrà il 9 settembre p.v., il contributo specifico è stato individuato nei 100 milioni di euro promessi nel corso della Ministeriale Finanze G20 del 15-16 luglio 2022: l'Italia diventerebbe così il secondo principale governo donatore dopo gli USA. Il FIF permetterà di destinare finanziamenti mirati alle organizzazioni internazionali nel corso di diversi anni, coprendo le lacune emerse nei fabbisogni finanziari dei programmi di preparazione alle pandemie.

Per quanto riguarda invece la lotta al COVID-19, i programmi sanitari nei Paesi in Via di Sviluppo richiederanno ancora ingenti risorse da parte della comunità internazionale. A tal fine, nel corso del già menzionato Summit del 12 maggio 2022, l'Italia ha rinnovato il sostegno all'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), l'iniziativa guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che riunisce i principali attori della Salute Globale per promuovere lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo per tutti i Paesi del mondo ai farmaci, alle terapie, agli strumenti di diagnostica e ai vaccini contro la COVID-19. L'ACT-A rappresenta ancora oggi l'unico strumento di accesso per molti Paesi alle contromisure sanitarie.

L'Italia ha sinora contribuito all'ACT-A con circa 470 milioni di dollari, per la maggior parte destinati alla COVAX AMC (COVID-19 Vaccines Global Access Advance Market Commitment), il fondo gestito dalla GAVI Alliance che contribuisce all'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 per 92 Paesi a medio e basso reddito, e che ha consentito a tali Paesi di ricevere più di 1,4 miliardi di dosi. Al fine di rinnovare il sostegno alla COVAX AMC, si intende destinare alla GAVI Alliance la parte rimanente dell'annuncio del 12 maggio, corrispondente a 100 milioni di euro nel 2022.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 25 (Bonus psicologi)

La norma incrementa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse destinate all'erogazione del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è incrementato dell'importo di **15** milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.



Articolo 26**(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)**

La disposizione prevede una rimodulazione delle ulteriori misure di assistenza di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in assenza di nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, nessun ulteriore posto di accoglienza diffusa del contingente massimo autorizzato dal DL 44/2022 è stato attivato, essendo attualmente ancora in corso di attivazione il contingente relativo allo stanziamento contenuto nel precedente DL 21/2022 (art. 31, c. 1, lett. a).

Pertanto l'incremento del numero dei posti di accoglienza diffusa previsto dall'art. 44, c. 1, lett. a) del citato decreto-legge n. 50 del 2022, originariamente disposto nel limite massimo di 15.000 unità, viene ridotto di 8.000 unità e ridimensionato a 7000 unità, riducendo conseguentemente anche il relativo onere finanziario da euro 103.950.000 (come già quantificato in relazione tecnico-finanziaria del decreto-legge n. 50 del 2022) a euro 34.650.000, così determinati:

$33 \text{ euro/die} \times 30 \text{ giorni} \times 7.000 \text{ unità} \times 5 \text{ mesi} = 34.650.000 \text{ euro}$.

Una quota delle risorse sopra indicate viene utilizzata per l'esigenza di copertura degli ulteriori posti di accoglienza del Sistema di Accoglienza e Integrazione -SAI di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, alla legge n. 39 del 1990 (di seguito SAI), per un massimo di 8.000 unità (lettera c-bis). Il fabbisogno è determinato tenuto conto che il costo medio dell'accoglienza nel Sistema è pari a € 41,12 per die: pertanto, il costo dell'accoglienza nel SAI di 8.000 persone per il periodo di cinque mesi (153 giorni), dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a euro 50.330.880, determinati come segue:

$8.000 \text{ posti} \times € 41,12 \times 153 \text{ giorni} = \text{euro } 50.330.880$, arrotondato a euro 50.500.000.

A seguito di tale rimodulazione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'art. 44, comma 1, lett.a), del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, risultano residuare euro 18.800.000, che restano disponibili per eventuali esigenze ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 44.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 27**(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)**

La norma rifinanzia di un importo pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per bonus trasporti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Dalla stessa derivano oneri a carico della finanza pubblica pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 28**(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)**

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non comportano oneri per la finanza pubblica, trovando copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigenze per l'anno 2022 già autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di recente rifinanziate dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



CAPO V**Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici****Articolo 29****(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)**

La disposizione interviene modificando il comma 8 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevedendo che, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato con decisione della Commissione Europea, i proventi dell'attività liquidatoria siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in precedenza dei crediti verso lo Stato, al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le stime del saldo netto da finanziare e del fabbisogno non scontano, prudenzialmente, la restituzione del prestito.

Articolo 30**(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)**

La disposizione interviene al fine di consentire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'intervento da parte di Invitalia, come delineato dalla norma, per un importo pari, nel massimo, a 1.000.000.000 euro, per l'anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quanto a 100.000.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 quater, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n.176.

La disposizione prevede, altresì, il coinvolgimento di primarie istituzioni finanziarie al fianco del MEF nella conduzione delle operazioni in parola. Alla copertura dei relativi oneri, che non potranno essere complessivamente superiori a 100.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 31**(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)**

La disposizione reca alcune modifiche necessarie ed urgenti all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. La norma ha



carattere ordinamentale e, rappresentando un mero chiarimento interpretativo ed applicativo della disposizione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32

(Aree di interesse strategico nazionale)

La presente norma introduce la possibilità di istituire con apposito DPCM aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi in settori ritenuti di rilevanza strategica e che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro, rispetto ai quali possa operare una disciplina di semplificazione e accelerazione procedimentale per l'attuazione.

La norma stabilisce che l'istituzione avvenga con DPCM e che lo stesso DPCM motivi la strategicità dell'investimento e accerti la presenza delle concrete condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto, oltre alla localizzazione geografica dell'investimento.

Si prevede, altresì, che con DPCM di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche. Il compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 è definito nel provvedimento di nomina, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di realizzare i suddetti investimenti è altresì prevista la possibilità che il DPCM istituisca o individui società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale.

Ai commi 7, 8 e 9 sono poi previste procedure acceleratorie per l'attuazione degli interventi tra cui l'applicazione dell'articolo 27-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che si intende introdurre con altra apposita norma con l'articolo 33 del presente decreto.

La norma ha carattere ordinamentale e programmatico, atteso che si limita a disciplinare il procedimento di possibile istituzione di aree di interesse strategico nazionale, ove consentire l'applicazione di norme di semplificazione e accelerazione procedimentale utili a favorire eventuali futuri piani di investimento, la cui concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione.

Fermo restando che i futuri DPCM saranno ordinariamente sottoposti alle necessarie verifiche degli organi di controllo, la norma, stante il carattere programmatico e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

Articolo 33

(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

La norma si pone quale misura di semplificazione nel procedimento di istituzione dell'area di interesse strategico nazionale. In particolare, stabilisce un unico procedimento autorizzatorio di



verifica per il rilascio di VIA e VAS con il dimezzamento dei relativi termini volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

In particolare, con riguardo alla figura dell'esperto previsto al comma 10 per la partecipazione alla conferenza di servizi decisoria, questi è da intendersi quale rappresentante dell'amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell'amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d'ufficio senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che la partecipazione a tale attività non comporta l'attribuzione di alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o altro compenso comunque denominato.

Articolo 34

(Revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina)

Commi 1 e 2. Le disposizioni incrementano la dotazione del *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del PNC nonché quelli relativi al piano degli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, per le opere avviate dal 18 maggio al 31 dicembre 2022.

Per lo scopo summenzionato, il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.

Agli oneri si provvede: quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per



l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

Comma 3 La disposizione individua i membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, e ne disciplina la governance e il funzionamento. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 La disposizione, di natura ordinamentale, attribuisce un nuovo incarico al commissario straordinario di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del DL 121/2021, con riferimento all'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval". La modifica in esame, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i predetti interventi verranno realizzati tramite il ricorso a stanziamenti già esistenti a legislazione vigente, senza che sia necessario l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121. Tali risorse sono infatti stanziati con riferimento agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

Articolo 35

(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

La disposizione interviene a supporto del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR.

Nel dettaglio, alla lettera a) si prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022, 400 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per il finanziamento di progetti relativi alle imprese del centro-nord, il cui iter è sospeso per insufficienza di risorse finanziarie. La previsione destina il 50% di tali risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le risorse potranno essere programmate per il finanziamento di iniziative di particolare rilevanza, quali interventi di ambientalizzazione degli impianti siderurgici.

Lo strumento agevolativo summenzionato costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti strategici.

In base all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i., le agevolazioni sono concesse nelle forme di finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa, anche in combinazione tra di loro. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

Ai fini della quantificazione degli oneri della misura, è stato considerato quale riferimento l'andamento delle richieste agevolative relative agli anni precedenti, rispetto alle quali si è registrato, con una certa continuità, una ripartizione tra il 60% di richieste per le forme del contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa e del 40% per il finanziamento agevolato e il contributo in conto interessi.



Alla lettera b) si statuisce l'incremento della dotazione finanziaria del fondo IPCEI ovvero uno dei principali strumenti di sostegno all'innovazione nell'ambito della politica industriale europea per un importo pari a 25 milioni di euro per il 2022, 350 milioni di euro per il 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, per la conclusione dell'iter amministrativo funzionale alla notifica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 36

(Fondo Unico Nazionale Turismo)

Il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 2 incrementa di 16.958.333,00 di euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 37

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, emani disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Inoltre, con le predette disposizioni si disciplina il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. Le misure di contrasto in ambito cibernetico sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



CAPO VI Istruzione

Articolo 38 (Norme in materia di istruzione)

All'articolo 37, comma 1, si apportano modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, volte ad attivare una progressione di carriera selettiva finalizzata alla realizzazione di uno sviluppo professionale per gli insegnanti per costituire nelle istituzioni scolastiche un nucleo di docenti esperti che non comporta nuove o diverse funzioni, oltre a quelle dell'insegnamento.

Per accedere alla progressione occorre aver svolto e superato positivamente tre percorsi triennali di formazione, consecutivi e non sovrapponibili. I docenti vengono selezionati, in sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, sulla base dei seguenti criteri:

- media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
- in caso di parità di punteggio diventa prevalente, in ordine di priorità:
 - a) la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione;
 - b) l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera;
 - c) i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti riportati.

I criteri sopra riportati sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al decreto.

Nella successiva fase a regime i criteri e le modalità di valutazione sono indicati nel regolamento indicato nel successivo comma 9 e laddove tale regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 i criteri e le modalità di valutazione sono definite transitoriamente da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi anche in deroga all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988.

Al docente selezionato come esperto viene, quindi, attribuito un assegno annuale *ad personam* pari a 5.650 euro lordo Stato che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai docenti che accedono alla qualifica di docente esperto per il primo anno scolastico, limitatamente al periodo settembre-dicembre, viene riconosciuto un importo pari ai 4-12mi dell'assegno annuale sopra indicato di euro 5.650. Al fine di evitare effetti di onerosità di carattere pensionistico e previdenziale ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica.

Ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che ai sensi del comma 1 i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti individuato come "esperto" sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo Stato.

La norma prevede che, accede alla qualifica di docente esperto un contingente di docenti, definito con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento non superiore a 8.000 unità



per ciascuno degli anni scolastici dal 2032/2033 al 2035/2036, fino ad un massimo di 32.000 unità a regime.

A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.

Si calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l'onere relativo all'attribuzione dell'assegno *ad personam*, la cui copertura è individuata nel "Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti tramite il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum*" di cui al D.L. n. 36/2022" e la cui quantificazione tiene conto del fatto che per i docenti che di anno in anno accedono alla qualifica di docente esperto l'assegno *ad personam* viene riconosciuto, nel primo anno, un importo pari ai 4-12mi (settembre-dicembre) dell'intero assegno. Le risorse che rimangono disponibili sul predetto Fondo potranno pertanto continuare a finanziare la misura del bonus *una tantum*.

Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri:

| | Numero docenti che beneficiano dell'incremento stipendiale correlato con la figura di docente esperto | Costo annuale a regime per singolo docente | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A.S. 2032/33 | 8.000 | 5.650 | 15.066.667 | 45.200.000 | 45.200.000 | 45.200.000 | 45.200.000 |
| A.S. 2033/34 | 8.000 | 5.650 | | 15.066.667 | 45.200.000 | 45.200.000 | 45.200.000 |
| A.S. 2034/35 | 8.000 | 5.650 | | | 15.066.667 | 45.200.000 | 45.200.000 |
| A.S. 2035/36 | 8.000 | 5.650 | | | | 15.066.667 | 45.200.000 |
| TOTALE | 32.000 | | 15.066.667 | 60.266.667 | 105.466.667 | 150.666.667 | 180.800.000 |
| Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti ex art. 16-ter, c. 5 del d. lgs. n. 59/2017 | | | 387.000.000 | 387.000.000 | 387.000.000 | 387.000.000 | 387.000.000 |
| Disponibilità residua per bonus <i>una tantum</i> | | | 371.933.333 | 326.733.333 | 281.533.333 | 236.333.333 | 206.200.000 |

Le risorse del predetto Fondo sono accertate annualmente con il citato decreto interministeriale MI/MEF di cui all'articolo 1, c. 335 della LB n. 234/2021 al fine di individuare le risorse disponibili per le predette finalità (bonus *una tantum* ed assegno *ad personam*).

La disposizione di cui al nuovo comma 4-ter che si introduce all'articolo 16-ter del d. lgs. n. 59/2017 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto prevede il rispetto del regime



autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di individuare annualmente il contingente, in misura non superiore a 32.000 a regime dall'a.s. 2036/2037 nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota disponibile del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire al predetto contingente.

Articolo 39

(Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione non determina effetti finanziari, avendo natura esclusivamente ordinamentale. Si tratta, infatti, della trasposizione all'interno del testo della legge 14 novembre 2000, n. 338, con limitate armonizzazioni rispetto alle procedure da questa previste, di una norma sostanzialmente già approvata in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in legge 29 giugno 2022, n. 79. La trasposizione e gli ulteriori adattamenti sono stati elaborati al fine di venire incontro alle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, così da giungere a una migliore adesione agli adempimenti prescritti dallo stesso Piano.

CAPO VII

Disposizioni in materia di giustizia

Articolo 40

(Edilizia penitenziaria)

La norma è preordinata a supportare, attraverso la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all'indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, il problema del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all'indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, tra cui quelle sanitarie. In particolare, l'intervento di cui al comma 1, novellando l'art. 53-bis, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, intende operare una assimilazione tra procedure per la realizzazione degli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, attraverso la semplificazione delle stesse attuata con lo strumento della conferenza dei servizi; la disposizione di cui al comma 2 sostituendo il comma 1-bis, dell'articolo 52 del succitato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, introduce una procedura ulteriormente accelerata per singole opere edilizie di particolare rilievo, attraverso una estensione delle disposizioni dettate in relazione agli interventi per le opere strategiche delle Forze armate. La norma, di natura procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla realizzazione dei predetti interventi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si rappresenta che i fondi per la realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria risultano già iscritti a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della



giustizia – U.d.v. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell’ambito dell’edilizia carceraria” e nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – U.d.v. 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità – Azione: “Infrastrutture carcerarie”.

Articolo 41

(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

La norma è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare, nell’immediato, la crisi energetica che sta attraversando il nostro Paese a seguito del conflitto Russia-Ucraina e che ricade negativamente sulle utenze delle amministrazioni pubbliche, oltre che il superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’adeguamento delle attrezzature informatiche necessarie a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell’interno, l’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La disposizione in esame stabilisce che, per l’anno 2022, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, articoli 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Le somme versate nel corso dell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 122.387.683,35.

Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all’erario, pari ad euro 2.447.753,67 e che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (D.L. Ristori) comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2021, la somma da ripartire tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia ammonta complessivamente ad euro 110.843.883,32.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell’interno di disporre di una somma pari ad euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d’anno), nel corso dell’anno 2022.



SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO ANNI 2017-2021

| Cap. | Art. | VERSATO 2017 | VERSATO 2018 | VERSATO 2019 | VERSATO 2020 | VERSATO 2021 |
|------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2414 | 2 | 103.317.016,41 | 118.485.216,97 | 85.599.601,40 | 69.955.375,50 | 74.066.108,23 |
| 2414 | 3 | 37.790.796,18 | 38.918.430,55 | 30.988.351,85 | 44.171.036,05 | 48.321.575,12 |
| | | 141.107.812,59 | 157.403.647,52 | 116.587.953,25 | 114.126.411,55 | 122.387.683,35 |
| | | 2% Erario | | | | 2.447.753,67 |
| | | Totale da ripartire | | | | 119.939.929,68 |
| | | Al netto degli oneri di cui all'art. 23-quinquies D.L. 137/2020 | | | | 1.000.000 |
| | | Totale | | | | 118.939.929,68 |
| | | quota spettante al Min. Interno | | | | 59.469.964,84 |
| | | quota spettante al Min. Giustizia | | | | 59.469.964,84 |
| | | Pre-deduzione mediazione civile | | | | 7.018.000,00 |
| | | Spettanza Giustizia | | | | 52.451.964,84 |

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VIII
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 42

(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto della finalità di incentivazione degli adempimenti spontanei, dalla sua entrata in vigore potrebbero derivare potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione.

Articolo 43

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione di copertura del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 58, comma 4-bis, indicava quale mezzo di copertura, tra gli altri, la riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3-bis al medesimo decreto per 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022. Con l'attuale disposizione, valutata la necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi, si procede ad una parziale reintegrazione di tali riduzioni con un incremento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto per un importo pari a 1.730 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 2.



Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; tale riduzione è sostenibile in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, che dà evidenza della stima sulla base degli elementi disponibili alla predetta data (oneri contabilizzati e domande pervenute a tutto giugno, da liquidare a luglio) di minori oneri valutati per l'anno 2022 rispetto alle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, per l'attuazione del c.d. Assegno unico. In sintesi:

- 1) oneri al 30/6/2022 (erogazione): circa 4.640 mln di euro;
- 2) tali oneri non esauriscono la competenza al 30/06/2022 (4 mesi) in quanto non tengono conto della liquidazione delle domande pervenute a giugno (liquidate a luglio) per le quali sono corrisposti ratei da marzo. Tenuto conto di tali aspetti e di quota di domande pervenute nei mesi precedenti e ancora da liquidare la competenza a tutto il 30/06/2022 può essere stimata in circa 5.100/5.200 mln di euro;
- 3) a tale spesa rapportata ad anno occorre aggiungere gli oneri per i ratei da luglio a dicembre delle domande che perverranno nei relativi mesi;

pertanto, rispetto alla previsione originaria per l'anno 2022 (14.219,5 mln di euro) si valutano economie pari a circa 634,5 mln di euro (14.219,5 mln di euro – 13.585 mln di euro), importo prudenzialmente arrotondato a 630 mln di euro.

Per gli anni successivi (dal 2023) si confermano i valori di previsione di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 230/2021 per l'effetto combinato, da un lato, di quanto in corso di rilevazione per l'anno 2022 e, dall'altro, della significativa maggiore indicizzazione ai prezzi degli importi individuali e delle soglie di accesso rispetto al contesto macroeconomico sottostante le valutazioni a base del citato decreto legislativo n. 230/2021 (tenuto anche conto che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione).

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;



f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tale riduzione risulta sostenibile, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2022 è di poco superiore al tasso registrato per il II semestre 2021 (circa il 2 per cento) e, proiettando tale tendenza con riferimento agli anni 2023 e 2024, le prudenziali stime dei relativi oneri, presenti in bilancio e scontate sui saldi a legislazione vigente, possono essere ridotte come sopra specificato. Nella considerazione che l'effetto della disposizione in esame è quello di ridurre l'incremento delle disponibilità associate alla remunerazione del conto di tesoreria, con conseguente minore effetto di spesa, l'effetto sui saldi si può esprimere in termini di SNF e FABB;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 3. La disposizione prevede che l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

Comma 4. La disposizione prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Comma 5. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 44

(Entrata in vigore)

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

08/08/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia, emergenza elettrica, politiche sociali e industriali
(in milioni di euro)

| Articolo | Comma | descrizione | €/% | Saldo netto da finanziare | | | | | Indebitamento | | | | | | |
|----------|---------------|---|-----|---------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | Opere di rilievo strategico in materia di energia elettrica, per interventi prioritari nei settori Impiegati come cabine | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Misure di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | 1.300,0 | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1. | Accantonamento, per il IV trimestre 2022, della spesa relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1. | Accantonamento, per il IV trimestre 2022, della spesa relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | 480,0 | | | | | | | | | | | |
| 4. | 2. | Accantonamento, per il IV trimestre 2022, della spesa relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 2. | Accantonamento, per il IV trimestre 2022, della spesa relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | 620,0 | | | | | | | | | | | |
| 5. | 1. | Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre dell'anno 2022, per le forniture di energia elettrica di potenza superiore a 100 kW, per gli usi industriali e commerciali. | € | 790,7 | | | | | | | | | | | |
| 5. | 2. | Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre dell'anno 2022, per le forniture di energia elettrica di potenza superiore a 100 kW, per gli usi industriali e commerciali. | € | 4,6 | | | | | | | | | | | |
| 5. | 3. | Interruzione del IV trimestre 2022, della riduzione della spesa per i consumi generali di energia elettrica. | € | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 3. | Interruzione del IV trimestre 2022, della riduzione della spesa per i consumi generali di energia elettrica. | € | 1.820,0 | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1. | Creazione di un fondo di garanzia per il finanziamento delle imprese a medio termine, per il triennio 2022-2024. | € | 1.000,0 | | | | | | | | | | | |
| 6. | 2. | Creazione di un fondo di garanzia per il finanziamento delle imprese a medio termine, per il triennio 2022-2024. | € | 1.000,0 | | | | | | | | | | | |
| 6. | 3. | Creazione di un fondo di garanzia per il finanziamento delle imprese a medio termine, per il triennio 2022-2024. | € | 680,0 | | | | | | | | | | | |
| 6. | 4. | Creazione di un fondo di garanzia per il finanziamento delle imprese a medio termine, per il triennio 2022-2024. | € | 200,0 | | | | | | | | | | | |
| 7. | 1. | Creazione di un fondo di garanzia per il finanziamento delle imprese a medio termine, per il triennio 2022-2024. | € | 180,0 | | | | | | | | | | | |
| 8. | 1, lettera a) | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | 480,7 | | | | | | | | | | | |
| 8. | 1, lettera b) | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | 130,0 | | | | | | | | | | | |
| 8. | 1, lettera c) | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali idroelettriche (non modulari e a pila) e delle centrali idroelettriche modulari e a pila, con l'obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nazionale, per il triennio 2022-2024. | € | | | | | | | | | | | | |



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Articolo | Comma | descrizione | €/s | Saldo netto da finanziare | | | | | | | Fabb. bisogno | | | | | | | Indebitamento | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|-----|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1, lettera a) | Bilancio, dal 12/2 agosto al 30 settembre 2022, cifra di spesa di spesa sulla bilancio nel quadro di bilancio come autorizzata per autorizzare - R.A.P. | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1, lettera a) | Bilancio, dal 12/2 agosto al 30 settembre 2022, cifra di spesa di spesa sulla bilancio nel quadro di bilancio come autorizzata per autorizzare - R.A.P. | s | | -31,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1, lettera a) | Bilancio, dal 12/2 agosto al 30 settembre 2022, cifra di spesa di spesa sulla bilancio nel quadro di bilancio come autorizzata per autorizzare - R.A.P. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1, lettera a) | Bilancio, dal 12/2 agosto al 30 settembre 2022, cifra di spesa di spesa sulla bilancio nel quadro di bilancio come autorizzata per autorizzare - R.A.P. | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1, lettera b) | Bilancio, dal 12/2 agosto al 30 settembre 2022, cifra di spesa di spesa sulla bilancio nel quadro di bilancio come autorizzata per autorizzare - R.A.P. | e | | 44,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Fondo per contributi ad equipaggio ordinato per mezzo d'impiego pubblico locale e regionale | s | | 40,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3 | Fondo per contributi per erogare autorizzazioni favorevoli di operazioni speciali da erogare nell'ambito di un servizio | t | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | Attrezzatura ordinaria e straordinaria per i servizi ferroviari. Impianti e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Impianti e opere di manutenzione straordinaria. Impianti e opere di manutenzione straordinaria. Impianti e opere di manutenzione straordinaria. | t | | -1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 | Attrezzatura ordinaria e straordinaria per i servizi ferroviari. Impianti e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Impianti e opere di manutenzione straordinaria. Impianti e opere di manutenzione straordinaria. | t | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | 46,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | -1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Indirizzo annuale incrementale a euro 600 del valore dei beni ceduti dai servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale, in esecuzione del piano pluriennale di razionalizzazione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 4 | Incremento del fondo di riserva per i contributi in conto capitale per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | 300,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Incremento del fondo di riserva per i contributi in conto capitale per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Incremento del fondo di riserva per i contributi in conto capitale per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Protezione, per la gestione del patrimonio immobiliare, della spesa per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4 | Completamento, per la gestione del patrimonio immobiliare, della spesa per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4 | Completamento, per la gestione del patrimonio immobiliare, della spesa per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4 | Completamento, per la gestione del patrimonio immobiliare, della spesa per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4 | Completamento, per la gestione del patrimonio immobiliare, della spesa per la gestione dei servizi di competenza dell'Amministrazione Provinciale. | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Articolo | Comma | definizione | €/A | Saldo netto da finanziare | | | | | Ridistribuzione | | | | | Indebitamento | | | | |
|----------|-----------|--|-----|---------------------------|-------|-------|------|----------|-----------------|--------|------|------|-------|---------------|------|----------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17 | 5 | Completamento ricorso rimborsabilità sui versati colpiti da event. ammor. maggio 2021 in Lombardia | k | 1,0 | 10,0 | 10,0 | | 1,0 | 10,0 | 10,0 | | 1,0 | 10,0 | 10,0 | | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 17 | 5 | Modifica Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge 23/2016-quarta riforma PCM per lavoro di prevenzione del rischio di crollo | k | -1,0 | -10,0 | -10,0 | | -1,0 | -10,0 | -10,0 | | -1,0 | -10,0 | -10,0 | | -1,0 | -10,0 | -10,0 |
| 17 | 6 | Completamento ricorso rimborsabilità sui versati colpiti da event. ammor. maggio 2021 in Veneto | k | 0,6 | | | | 0,6 | | | | 0,6 | | | | 0,6 | | |
| 17 | 6 | Modifica Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge 23/2016-quarta riforma PCM per lavoro di prevenzione del rischio di crollo | k | -0,6 | | | | -0,6 | | | | -0,6 | | | | -0,6 | | |
| | | Capo IV - Misure in materia di politiche sociali, salute e coesione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Incremento di 2 punti (2 punti personalizzati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, all'incasso contributivo per i dipendenti a tempo determinato, per complessivi versamenti 15%, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 23/2022) | o | | | | | -4.181,4 | | -526,6 | | | | | | -4.254,0 | | -54,0 |
| 20 | | Incremento di 2 punti (2 punti personalizzati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, all'incasso contributivo per i dipendenti a tempo determinato, per complessivi versamenti 15%, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 23/2022) | c | 1.381,4 | | 526,6 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Incremento di 2 punti (2 punti personalizzati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, all'incasso contributivo per i dipendenti a tempo determinato, per complessivi versamenti 15%, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 23/2022) | o | 348,6 | | 139,4 | | | | | | | | | | 488,0 | | |
| 21 | 11 (ex 2) | Aumento del conguaglio (0,2%) per il calcolo pensionati privati per il 2021 | c | 885,0 | | 686,0 | | | | | | | | | | 586,0 | | 686,0 |
| 21 | 11 (ex 2) | Aumento del conguaglio (0,2%) per il calcolo pensionati privati per il 2021 - affiliazioni | o | 360,0 | | 469,0 | | | | | | | | | | 169,0 | | 469,0 |
| 21 | 11 (ex 2) | Incremento da ottobre dicembre 2022 di 2 punti personalizzati di trattamento pensionati mensili (complesso aumento pari a 1,692 euro) | c | 1.380,0 | | | | | | | | | | | | 1.380,0 | | |
| 21 | 11 (ex 2) | Incremento da ottobre dicembre 2022 di 2 punti personalizzati di trattamento pensionati mensili (complesso aumento pari a 1,692 euro - affiliazioni) | o | 360,0 | | | | | | | | | | | | 360,0 | | |
| 22 | 1 | Indennità 1200 euro per i lavoratori che non hanno beneficiato dell'innalzamento di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 23/2022 - i fondi infortuni di gestione ordinaria di contribuzione ordinaria (art. 107) | c | 8,0 | | | | | | | | | | | | 8,0 | | |
| 22 | 1 (ex 2) | Incremento di versamenti agli ospedali di cura dell'Inferenza di 200 euro prevista dall'art. 35, comma 11, del DL 50/2022 | c | 10,0 | | | | | | | | | | | | 10,0 | | |
| 22 | 1 (ex 2) | Incremento di versamenti agli ospedali di cura dell'Inferenza di 200 euro prevista dall'art. 35, comma 11, del DL 50/2022 | o | 11,3 | | | | | | | | | | | | 11,3 | | |
| 22 | 1 (ex 2) | Trasferimenti di somme a Sport Club SpA per pagamento rimborsabilità senza per i lavoratori dipendenti | c | 10,0 | | | | | | | | | | | | 10,0 | | |
| 22 | 2 | Incremento Fondo per la salute del nucleo del reddito del lavoro e del processo di cura della linea di gestione ordinaria (art. 107, comma 1, della legge n. 23/2022) | c | -30,0 | | | | | | | | | | | | -31,3 | | |
| 22 | 2 | Incremento Fondo per l'assistenza sanitaria per i lavoratori autonomi e pensionati di cui all'articolo 3, comma 1 del DL 50/2022 | c | 300,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | |
| 24 | 1 | Fondo per la prevenzione dell'Italia che include i contributi in materia di salute, in particolare di cui alla prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia | c | 300,0 | | | | | | | | | | | | 300,0 | | |
| 24 | 2 | Modifica Fondo Infortuni per valutazione Infortuni di cui all'articolo 13, articolo DL n. 17/2022 | c | -300,0 | | | | | | | | | | | | -300,0 | | |
| 25 | | Incremento del Fondo infortuni nazionale - aumento del tasso all'incremento del tasso per legge di cui all'articolo 1, comma 11, del DL n. 23/2022 | c | 15,0 | | | | | | | | | | | | 15,0 | | |



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Articolo | Comma | descrizione | e/s | Saldo netto da finanziare | | | | | | Finanziamento | | | | | Infittimento | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|-----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 27 | | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 301,0 | | | | 10,0 | | | | | | | | | 301,0 | | | | | | |
| 30 | 1 | Chiusura mensile di operazioni finanziarie del TOTIP A/R per contributi del finanziamento produttivo dell'esperto delegato di lavoro della Società I.R.P.A. S.p.A. | + | 1.000,0 | | | | | 1.000,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | Disegno primario, lettrici di finanzia per operazioni finanziarie I.R.P.A. | + | 0,1 | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,1 | | | | | | |
| 30 | 2 | Trasmissione alla banca del bilancio della Stato della sua contabilità in corso reddito di cui all'articolo 51, comma 11, del D.L. n.34/2020 - Procedimento ordinario CSOP | + | 900,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | Trasmissione alla banca del bilancio della Stato della sua contabilità in corso reddito di cui all'articolo 51, comma 11, del D.L. n.34/2020 - Procedimento ordinario CSOP | + | | | | | | -600,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | -900,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | Disegno sovvenzioni di spesa di cui all'art. 2 comma 13 del D.L. n.34/2020 in merito di attività produttiva per monitoraggio di servizi di Emergenza di cui all'art. 2 comma 13 del D.L. n.34/2020 in merito di attività produttiva per monitoraggio di servizi di Emergenza di cui all'art. 2 comma 13 del D.L. n.34/2020 | + | -0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1 | Incremento Fondo per valutazione di progetti di cui all'articolo 25 comma 7 del D.L. n.30/2022 anche per finanziamento interventi di sviluppo economico per gli investimenti con parametri di cui all'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 30/2022 | + | 301,0 | 341,0 | 361,0 | 181,0 | 101,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 361,0 | 301,0 | 341,0 | 341,0 | 361,0 | 301,0 | 341,0 | 341,0 | 361,0 | 181,0 | |
| 34 | 3 lettera 5 | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| 34 | 3 lettera 5 | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| 34 | 3 lettera c 1) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 45,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -75,0 |
| 34 | 3 lettera c 2) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 3) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 4) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 5) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 6) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 7) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 8) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 9) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 10) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 11) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 12) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 34 | 3 lettera c 13) | Al fine di assicurare l'equità di bilancio delle imprese, di favorire la crescita del settore e di sostenere il reddito delle imprese, di cui all'articolo 15 D.L. n.30/2022 | + | 40,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Articolo | Comma | descrizione | e/s | Saldo netto di fine anno | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 25 | 1 let. d) | Finanziamento corrente di sviluppo di cui all'articolo 43 del n. 11/2020 | k | 40,0 | 400,0 | 11,0 | 11,0 | 40,0 | 400,0 | 11,0 | 11,0 | 40,0 | 400,0 | 11,0 | 11,0 | 40,0 | 400,0 | 11,0 | 11,0 |
| 25 | 1 let. b) | Finanziamento Fondo INCEI di cui all'articolo 1, 232 legge n.160/2019 | k | 25,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 |
| 26 | | Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte operata di cui all'articolo 1, comma 168 legge n.234/2021 | k | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 26 | | Modifiche Tabella B Turismo | k | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| 26 | | Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 166 legge n.234/2021 | c | 17,0 | 17,0 | 12,7 | 12,7 | 17,0 | 17,0 | 12,7 | 12,7 | 17,0 | 17,0 | 12,7 | 12,7 | 17,0 | 17,0 | 12,7 | 12,7 |
| 26 | | Modifiche Tabella A Turismo | c | -17,0 | -17,0 | -12,7 | -12,7 | -17,0 | -17,0 | -12,7 | -12,7 | -17,0 | -17,0 | -12,7 | -12,7 | -17,0 | -17,0 | -12,7 | -12,7 |
| Totale II - Ulteriori disposizioni urgenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1 | Parziale retrograzione delle riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, della Miscol e del Programma di spesa del Ministero operate con il DL n.50/2022 | c | 1.520,0 | | | | 1.520,0 | | | | | 1.520,0 | | | | | | |
| 43 | 1 | Parziale retrograzione delle riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, della Miscol e del Programma di spesa del Ministero operate con il DL n.50/2022 | k | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | | | | |
| 43 | 2 let. c) | Modifiche autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 8, legge n.230/2021-Fondo maggio unico e universale per i figli a carico | c | 400,0 | | | | -400,0 | | | | | -400,0 | | | | | | |
| 43 | 2 let. d) | Modifiche Tabella B MISE | k | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 |
| 43 | 2 let. e) | Modifiche Fondo compensazioni contributi pensionati di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008 | k | | | | | -50,0 | | | | | -50,0 | | | | | | |
| 43 | 2 let. f) | Modifiche della struttura del Fondo del Programma "Cassa di Roma" relativi alla gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del DL n. 104/2022 "Politica economico-finanziaria e di bilancio e della riforma della spesa" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze | c | 400,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | g | -1.697,7 | 572,2 | -372,2 | 0,0 | -6.451,1 | -6.560,0 | -46,2 | 0,0 | -6.784,3 | -122,8 | -46,2 | 0,0 | | | | |
| | | Totale spese | h | 13.848,0 | 37,7 | -41,0 | 0,0 | 7.525,7 | -475,4 | -95,0 | 0,0 | 7.509,7 | -135,4 | -49,8 | -4,8 | | | | |
| | | Saldo | | -14.017,6 | 19,4 | 3,8 | 0,0 | -13.976,7 | 19,4 | 48,8 | 0,0 | -14.293,9 | 12,6 | 3,6 | 4,8 | | | | |
| | | Autorizzazione indebitamento Relazione al Parlamento | | -14.300,0 | 19,4 | 3,8 | 0,0 | -14.300,0 | 19,4 | 48,8 | 0,0 | -14.300,0 | 12,6 | 3,6 | 4,8 | | | | |
| | | Totale generale | | 2.622,4 | 19,4 | 3,8 | 0,0 | 327,3 | 19,4 | 48,8 | 0,0 | 6,1 | 12,6 | 3,6 | 4,8 | | | | |



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022.

**Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: « Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell'energia e dei carburanti, nonché per contrastare l'emergenza idrica;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione

ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 2.

*(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili
nel settore del gas naturale)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

« 2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma *2-bis*, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. ».

Articolo 3.

(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Articolo 4.

(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 6.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili,

quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 7.

(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al

20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-*bis* e 6-*ter* sono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Auto-

rità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 10.

(Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali. ».

Articolo 11.

(Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti. ».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati. ».

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole « Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa » sono inserite le seguenti: « , delle società da esso controllate ».

Articolo 12.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

CAPO II

MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Articolo 13.

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere

un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 14.

(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione eco-

logica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 15.

(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da *deficit* idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. ».

CAPO III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 16.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. ».

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera *d-sexies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono re-

cuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ».

6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-*bis*, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

7. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole « entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto »;

b) al comma 8-*bis*, le parole « fino a 5.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 20.000 abitanti ».

8. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: « fino ad un massimo di 5.000 abitanti » sono inserite le seguenti: « , nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori ».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

Articolo 17.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « per gli anni 2017-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017-2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 »;

c) al terzo periodo le parole: « Nel 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2022 e 2023 ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022. All'onere pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

Articolo 18.

(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministro della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche

alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari. ».

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole « L'AIFA determina » sono inserite le seguenti « , entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, ».

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Articolo 19.

(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: « dell'anno 2021 » sono sostituite dalle parole: « degli anni 2021 e 2022 »;

b) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: « per il solo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 », le parole: « per il medesimo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 » e dopo le parole: « al 1° gennaio 2020 » sono aggiunte le seguenti: « per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022 »;

2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre

2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. ».

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA

Articolo 20.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 21.

(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 22.

(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di

cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con decorrenza entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con decorrenza entro il 1° luglio 2022 »;

b) al comma 11 dopo le parole: « codice di procedura civile » sono inserite le seguenti: « e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca »;

c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 23.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 500 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 24.

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla partecipazione italiana al *Financial Intermediary Fund* per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;

b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)*, per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il *COVAX Advance Market Commitment*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 25.

(Bonus psicologi)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 26.

(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « 15.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 7.000 unità »;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. ».

Articolo 27.

(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole:

« 79 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« 180 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 28.

(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)

1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-eletttricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.

CAPO V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.)

1. All'articolo 11-*quater*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

dopo le parole: « i cui proventi » sono inserite le seguenti: « , al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 ».

Articolo 30.

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« *1-quinquies*. INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a 100.000.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « 45 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « in fase di prima sottoscrizione »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « infrastrutture informatiche oggetto di gestione » sono inserite le seguenti: « , i contratti, i rapporti attivi e passivi », dopo le parole: « ogni altra pertinenza, che sono » sono inserite le seguenti: « conferiti o » e le parole « della società » sono sostituite dalle seguenti: « alla società »;

c) al comma 7-bis, dopo le parole: « beni mobili, immobili, » sono aggiunte le seguenti: « contratti, rapporti attivi e passivi, ».

Articolo 32.

(Aree di interesse strategico nazionale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'*internet* delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

Articolo 33.

(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 27-ter *(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica)*. – 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i

piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito *web* istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravii ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-*bis*, commi 7-*bis* e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

Articolo 34.

(Revisione prezzi Fondo complementare – Olimpiadi Milano-Cortina)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-*ter*, è inserito il seguente:

« 7-*quater*. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro

per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 (*Comitato Organizzatore*). – 1. Sono membri della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4. All'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: « adeguamento della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo » sono inserite le seguenti: « e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné. ».

Articolo 35.

(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

1. Ai fini del rafforzamento e dell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto;

b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l’anno 2022, 350 milioni di euro per l’anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l’anno 2022, 750 milioni di euro per l’anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 43.

Articolo 36.

(Fondo Unico Nazionale Turismo)

1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 37.

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

« Art. 7-ter (*Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico*).

– 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisi e

imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d-bis*), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure *intelligence* di cui al presente articolo.

5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. ».

CAPO VI

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Articolo 38.

(Norme in materia di istruzione)

1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. »;

3) le parole: « di cui al settimo periodo » sono sostituite dalla seguente: « di cui al presente comma »;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura

dell'assegno *ad personam* da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità. »;

c) al comma 5 dopo le parole: « di carattere accessorio di cui al comma 4 » sono aggiunte le seguenti: « e al beneficio economico di cui al comma 4-*bis* ».

Articolo 39.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-*vicies quater* è sostituito dal seguente:

« 6-*vicies quater*. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

“4-*ter*. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 *final*) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli *standard* ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al *target* M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”. ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 40.

(Edilizia penitenziaria)

1. All'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « edilizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « e penitenziaria »;

b) al comma 2, dopo le parole: « edilizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « e penitenziaria »;

c) alla rubrica, dopo le parole: « edilizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « e penitenziaria ».

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere *a)*, *i)*, *m)*, *o)* e *r)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. ».

Articolo 41.

(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno

2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.

(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:

- a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
- b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria », azione « Interessi sui conti di tesoreria » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO 1
(articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

| MISSIONE/programma | 2022 |
|---|--------------|
| 23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 500 |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 400 |
| 23.1 Fondi da assegnare (1) | 100 |
| 1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29) | 700 |
| 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5) | 700 |
| 7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) | 530 |
| 7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) | 530 |
| TOTALE | 1.730 |

ALLEGATO 2
(articolo 43, comma 3)
« ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

| <i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i> | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <i>- COMPETENZA -</i> | | | |
| <i>Descrizione risultato differenziale</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 228.300 | 184.748 | 119.970 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 505.647 | 494.848 | 438.645 |
| <i>- CASSA -</i> | | | |
| <i>Descrizione risultato differenziale</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 305.300 | 249.748 | 177.170 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 582.672 | 559.848 | 495.845 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | | | |

»

€ 6,80